



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0308/2018**

9.10.2018

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali  
(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Commissione per il commercio internazionale  
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatori: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton  
(Commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)

Relatore per parere (\*):  
Santiago Fisas Ayxelà  
Commissione per la cultura e l'istruzione  
(\*). Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	61
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	64
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI.....	101
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	137
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	138



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali

(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0375),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2017),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni congiunte della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0308/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

#### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,

*Emendamento*

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,

della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo<sup>24</sup> e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo<sup>25</sup> è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

---

<sup>24</sup> COM(2016) 50 final.

<sup>25</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo<sup>24</sup> e della direttiva sulla lotta contro il terrorismo<sup>25</sup> è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace **dal traffico illegale**, dalla perdita **o dalla distruzione** di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo **e del riciclaggio di denaro** mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

---

<sup>24</sup> COM(2016) 50 final.

<sup>25</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pagg. 6-21.

*Emendamento*

***(1 bis) In considerazione dell'impegno dell'Unione a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché dell'atto costitutivo e delle convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) sulla conservazione del patrimonio, è necessario garantire la restituzione degli oggetti commerciati, scavati od ottenuti in modo illegale. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei popoli e dei territori che solitamente***

*conduce al commercio e al traffico illegali di beni culturali, in particolare se il commercio e il traffico illegali hanno origine in un contesto di conflitto armato, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle caratteristiche regionali e locali dei popoli e dei territori, piuttosto che del valore di mercato della produzione culturale.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente *l'entrata* nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.

##### *Emendamento*

(2) *I beni culturali spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica, religiosa e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità.* Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e *li accomuna nella consapevolezza di una memoria condivisa e nello sviluppo della civiltà*, pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. *I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali illegalmente riportati alla luce e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. Il valore economico e artistico del patrimonio culturale crea una forte domanda sul mercato internazionale, mentre l'assenza di solide misure legislative internazionali o della relativa applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Il saccheggio di siti archeologici e il commercio di oggetti del patrimonio culturale portati alla luce*

*illegalmente sono reati gravi, che provocano danni notevoli alle persone direttamente o indirettamente interessate. Il commercio illegale di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata o all'espulsione, mentre il saccheggio e la razzia di beni culturali conduce, fra l'altro, alla disgregazione delle culture. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'importazione nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi, in particolare di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati, in special modo se tali beni sono stati esportati da organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) Le autorità competenti dei paesi terzi non sempre dispongono di capacità sufficienti per combattere il traffico di beni culturali, le transazioni e il commercio illegali. Esse possono anche essere oggetto di corruzione o di altre forme di cattiva amministrazione. Quando i beni culturali sono avulsi dal loro contesto, la popolazione è privata delle sue usanze e degli oggetti o dei luoghi dedicati alla memoria e al culto. Il contesto storico e il valore scientifico degli oggetti vanno persi nel caso di vendita separata di elementi associati. In considerazione della insostituibilità dei beni culturali e dell'interesse pubblico, dovrebbe essere possibile possedere tali oggetti soltanto a determinate condizioni. La procedura di importazione deve prevedere la garanzia del successivo deposito idoneo, la documentazione,*



*l'accessibilità garantita agli istituti accademici e ai musei pubblici e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo **all'entrata** di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che **le** importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.

#### *Emendamento*

(3) Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo **all'importazione** di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte in particolare a garantire che **determinate** importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata **nel territorio doganale dell'Unione, sulla base di processi, procedure e strumenti amministrativi esistenti volti a conseguire un'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>.**

---

<sup>1 bis</sup> **Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).**

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) È opportuno che le norme comuni disciplinino **il trattamento doganale** dei beni culturali non unionali **che entrano** nel territorio doganale dell'Unione, **ossia sia la**

#### *Emendamento*

(4) È opportuno che le norme comuni disciplinino **l'introduzione e l'importazione** dei beni culturali non unionali nel territorio doganale

*loro immissione in libera pratica sia il loro vincolo a un regime doganale speciale diverso dal transito.*

dell'Unione.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) ***Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare*** abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia ***ledere il principio della libertà di transito delle merci né*** andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. ***È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito.***

#### *Emendamento*

(5) ***È opportuno che le misure di controllo da adottare in merito alle zone franche (e ai cosiddetti "porti franchi")*** abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, ***al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato mediante il ricorso alle zone franche, che rappresentano potenziali contesti per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'Unione.*** È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione, ***tranne qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.***

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) È opportuno che nel regolamento

#### *Emendamento*

(6) È opportuno che nel regolamento

siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 (*la "convenzione UNESCO del 1970"*), e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente *da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare* che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.

#### *Emendamento*

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti, creati, *rimossi o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o del paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo* che sono stati rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali sono stati *creati o scoperti*. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. *In casi eccezionali, qualora non sia possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e l'autorità competente consideri tale*

*circostanza ben documentata e sostenuta da prove, o se i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'impiego temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, e il detentore non è in grado di fornire i documenti richiesti, in quanto tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine, la domanda è accompagnata dagli opportuni documenti giustificativi e dalle informazioni atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari o che dimostrino mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) La protezione contro l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegali dei propri beni culturali degli Stati membri aderenti alla convenzione dell'UNESCO del 1970 è sostenuta attraverso le misure di cui all'articolo 5 di detta convenzione, in cui si chiede di istituire almeno un servizio nazionale per la protezione del patrimonio culturale, dotato di un numero sufficiente di personale qualificato. Tale convenzione facilita anche la necessaria collaborazione attiva nel settore della sicurezza e della lotta contro l'importazione illegale di beni culturali, in particolare nelle zone di crisi, con le autorità competenti degli Stati membri che sono parti di tale convenzione. Tali*

*Stati membri dovrebbero tenere fede agli impegni previsti nella convenzione stessa e gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata dovrebbero provvedervi con carattere di urgenza.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 ter) Alla luce del fatto che l'articolo 5 della convenzione dell'UNESCO del 1970 prevede l'istituzione di uno o più servizi nazionali, dotati di personale qualificato e in numero sufficiente, al fine di garantire la protezione dei propri beni culturali contro le importazioni, le esportazioni e i trasferimenti illegali, e in considerazione della necessità di una collaborazione attiva con le autorità competenti dei paesi terzi nel settore della sicurezza e della lotta contro l'importazione illegale di beni culturali, in special modo nelle zone di crisi, gli Stati che sono parti contraenti della convenzione dell'UNESCO del 1970 dovrebbero rispettare gli impegni previsti da tale convenzione e gli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata sono tenuti a provvedervi con carattere di urgenza.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso **la frontiera esterna**, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso **le frontiere esterne dell'Unione**, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età **e di**

opportuno stabilire una soglia di età minima di **250 anni per tutte le** categorie di beni culturali. **Tale** soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

**valore.** A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima **per la maggior parte delle** categorie di beni culturali, **conformemente al regolamento (CE) n. 116/2009 e alle disposizioni della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995, nonché una soglia finanziaria per determinate** categorie di beni culturali **di cui all'allegato I. A determinate categorie di beni culturali non dovrebbe applicarsi una soglia finanziaria in quanto necessitano di una protezione rafforzata a causa di un maggiore rischio di furto, perdita o distruzione.** La soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, **manoscritti rari e incunaboli**, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente **dello** Stato membro di **entrata** prima **dell'immissione in libera pratica** di tali beni o del **vincolo degli stessi a un regime**

#### *Emendamento*

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici **ed** elementi di monumenti, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente **del primo** Stato membro di **in cui è prevista l'importazione** prima **dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione.** Le persone che intendono

*doganale speciale diverso dal transito.* Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, *in particolare* certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese *terzo di esportazione*, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e *perizie*. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare *che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo, o dimostrare mediante prove l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Tenuto debito conto del rischio e dell'applicazione dei principi di due diligence*, l'esportazione lecita dal paese di origine *o, in casi eccezionali, dal paese terzo, dovrebbe essere comprovata* mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova (certificati di esportazione o licenze *di esportazione* rilasciati dal paese *di origine, un documento standardizzato conforme allo standard rappresentato dall'Object ID, che rappresenta lo standard internazionale per descrivere gli oggetti culturali*, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto), *atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda dovrebbe includere una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.* È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo *ed entro i termini specificati.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

**(10 bis) Tenuto conto della particolare natura dei beni, il ruolo degli esperti culturali all'interno delle autorità doganali è estremamente importante in quanto essi dovrebbero potere, ove necessario, richiedere ulteriori informazioni al dichiarante e analizzare i beni culturali mediante un esame fisico.**

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. **Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante**, in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

Emendamento

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione **elettronica**, la legalità dell'esportazione degli stessi **dal paese di origine o, in casi eccezionali**, dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento **elettronico** standardizzato. È opportuno utilizzare **un documento standardizzato secondo** lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. **La dichiarazione elettronica dovrebbe includere anche i certificati o le licenze di esportazione rilasciati dal paese di origine o, in casi eccezionali, dal paese terzo, fornendo la prova che i beni culturali in questione sono stati esportati da tale paese a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di**



*origine o paese terzo o fornendo la prova dell'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari. Nel caso in cui la legislazione del paese di origine o del paese terzo non preveda il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore dovrebbe contenere altresì qualsiasi altro documento giustificativo ed elementi di prova appropriati, tra cui titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto. Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno. Le informazioni fornite alle autorità competenti sotto forma di dichiarazione elettronica dovrebbero consentire loro di adoperarsi ulteriormente qualora, sulla base di un'analisi del rischio, ritengano che tali beni possano essere oggetto di un'importazione illegale.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

#### *Emendamento*

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici, **di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione** e di ricerca accademica **e ai fini di una collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali**, non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza **di importazione** o di una dichiarazione **dell'importatore. I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di saloni d'arte**

*internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. Tuttavia, qualora i beni culturali siano acquisiti e rimangano all'interno del territorio dell'Unione, dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore, a seconda della categoria dei beni culturali.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.

#### *Emendamento*

(13) È opportuno inoltre consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale *con l'intento di restituirli al loro paese di origine o al paese terzo dal quale sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente*, senza la presentazione di una licenza *di importazione* o di una dichiarazione *dell'importatore* allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i

#### *Emendamento*

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i

beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>27</sup>. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

---

<sup>27</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla

beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età minima *e finanziaria* per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato **I** a seguito di modifiche della nomenclatura combinata, *e di stabilire un secondo allegato (allegato II) con un elenco di paesi e codici della nomenclatura combinata basati sulle "Liste rosse degli oggetti culturali a rischio" redatte e modificate dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM)*. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>27</sup>. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

---

<sup>27</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

#### *Emendamento*

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla

Commissione competenze di esecuzione affinché adottati modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, *i* modelli e *i* moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per *le* dichiarazioni dell'importatore e *i* documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.

Commissione competenze di esecuzione affinché adottati modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, ***garantendo nel contempo condizioni adeguate per la conservazione e tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni culturali. Tali modalità dovrebbero applicarsi anche ai modelli e ai moduli elettronici standardizzati*** per le domande di licenza di importazione, ***e per quanto concerne un elenco delle motivazioni in base alle quali tale domanda potrebbe essere respinta, nonché alle*** dichiarazioni dell'importatore e ***ai*** documenti di cui sono corredate, così come ***a*** ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento ***per via elettronica*** degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ***nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. L'istituzione di tale banca dati può far parte del programma di lavoro stabilito a norma dell'articolo 280 di detto regolamento.*** È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

## Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le disposizioni applicabili in materia di controllo e verifica doganali sono quelle di cui al regolamento (UE) n. 952/2013.*

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 16

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

(16) È opportuno raccogliere *per via elettronica* informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali *e far sì che siano condivise tra gli Stati membri e la Commissione*, affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. *Ai fini della trasparenza e del controllo pubblico, è opportuno rendere pubbliche quante più informazioni possibile.* I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere *per via elettronica* informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 17

*Testo della Commissione*

(17) La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali<sup>29</sup> mirano tra l'altro a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

---

<sup>29</sup> COM/2014/0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

*Emendamento*

(17) La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali mirano tra l'altro a rafforzare **la formazione e** le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

---

<sup>29</sup> COM/2014/0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) È necessario istituire campagne di sensibilizzazione rivolte agli acquirenti di beni culturali per quanto riguarda il rischio rappresentato dai beni illegali e assistere gli operatori del mercato nella loro comprensione e applicazione del presente regolamento. Nella diffusione di tali informazioni gli Stati membri dovrebbero coinvolgere i pertinenti punti di contatto nazionali e altri servizi di fornitura di informazioni.**

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 17 ter (nuovo)**

**(17 ter) La Commissione dovrebbe assicurare che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica adeguata agevolando lo scambio di informazioni con le stesse ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento. Le MPMI stabilite nell'Unione che importano beni culturali dovrebbero pertanto beneficiare del programma COSME istituito dal regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>.**

---

<sup>1 bis</sup> **Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).**

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione.

*Emendamento*

(18) Gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione. **Gli Stati membri dovrebbero inoltre notificare alla Commissione i casi in cui si applicano sanzioni. È auspicabile conseguire condizioni di parità e un approccio coerente e quindi è opportuno che le sanzioni in ciascuno Stato membro siano simili per natura ed effetto.**

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno ***prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché*** la Commissione ***possa adottare*** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. ***È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.***

#### *Emendamento*

(19) È opportuno ***che*** la Commissione ***adotti senza indugio*** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli ***elettronici standardizzati*** appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per ***l'entrata*** dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per ***l'introduzione e l'importazione*** dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento ***non*** si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento si applica ai beni culturali in transito sul territorio doganale dell'Unione ***qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine o dal paese terzo in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese di***



*origine o di tale paese terzo.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) "beni culturali": qualsiasi **oggetto** di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate **nella tabella dell'allegato** e soddisfa **la soglia** di età minima ivi indicata;

##### *Emendamento*

a) "beni culturali": qualsiasi **pezzo** di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate **negli allegati** e soddisfa **le soglie** di età minima e **finanziaria** ivi indicata;

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**a bis) "importazione di beni culturali":**

**i. immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;**

**ii. vincolo di beni a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013:**

**a. deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,**

**b. uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale,**

**c. perfezionamento attivo;**

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio sono stati creati o **scoperti** i beni culturali;

##### *Emendamento*

b) "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio **i beni culturali** sono stati creati, **scoperti, rimossi, o rubati in seguito a scavi terrestri o subacquei, o un paese che ha con i beni culturali una connessione così stretta da proteggerli come proprietà culturale nazionale disciplinandone l'esportazione dal suo territorio dopo che sono stati rimossi legalmente dal paese in cui i beni culturali stati creati o scoperti;**

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) "paese **di esportazione**": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti **in modo permanente in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;**

##### *Emendamento*

c) "paese **terzo**": l'ultimo paese **diverso dal paese di origine** in cui i beni culturali sono stati detenuti prima di **essere stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione;**

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) "**in modo permanente**": **per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 - paragrafo 1 - lettera h bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h bis) "Object ID": lo standard internazionale adottato dall'UNESCO per descrivere i beni culturali e che riunisce un insieme unico di dati sui beni culturali;*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*h ter) "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione e per la registrazione delle dichiarazioni degli importatori*

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare **la soglia** di età minima **nella terza colonna della tabella dell'allegato** alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato **I** a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare **le soglie** di età minima **e di valore nell'allegato** alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento **e del regolamento (CE) n. 116/2009**.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 12 al fine di modificare l'allegato II che elenca i paesi e le categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un particolare rischio di traffico illegale, sulla base della banca dati delle liste rosse di beni culturali a rischio pubblicata dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM). La Commissione provvede affinché l'allegato II sia periodicamente aggiornato.*

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 3 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Entrata** di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione

**Introduzione e importazione** di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. ***L'immissione in libera pratica*** di beni culturali ***e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti*** solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

1. ***È vietata l'introduzione*** di beni culturali ***rimossi dal territorio*** di un paese ***di origine in violazione del diritto internazionale e delle disposizioni legislative e regolamentari del paese*** di ***origine o del paese terzo.***

*L'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione è consentita* solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. L'avvenuta importazione di beni culturali non è considerata prova di legittima provenienza o proprietà.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici *e* di ricerca accademica;

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici, *di arti dello spettacolo, di conservazione, di restauro, di digitalizzazione*, di ricerca accademica *e di collaborazione tra musei o altri enti senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

***a bis) I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di fiere d'arte internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore. Tuttavia, qualora i beni culturali siano acquisiti e rimangano all'interno del territorio dell'Unione, dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una dichiarazione dell'importatore, a seconda della categoria dei beni culturali;***

### Emendamento 43

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo ***esplicito*** di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.

*Emendamento*

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo di garantirne la ***sicurezza o la*** preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione, ***con l'intento di restituire tali beni al loro paese di origine o al paese terzo verso cui sono stati legalmente esportati, quando la situazione lo consente;***

### Emendamento 44

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) ai beni culturali restituiti ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/60/UE;***

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

##### *Emendamento*

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali ***a fini di protezione*** di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. ***L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito*** nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti ***c) d) e h)*** dell'allegato ***sono subordinati*** alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.

##### *Emendamento*

1. ***L'importazione*** nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti ***A1 e A2*** dell'allegato ***I è subordinata*** alla presentazione di una licenza di importazione alle autorità doganali.

***Il presente articolo si applica unicamente ai beni di cui al primo comma se figurano nell'elenco dei paesi e dei codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato II, se tale elenco è utilizzato per il paese di origine dal quale sono esportati i beni culturali e se il paese di origine dei beni culturali è noto.***

***Il presente articolo si applica anche ai beni culturali elencati unicamente nell'allegato II e importati nel territorio doganale dell'Unione da un paese di origine o da un paese terzo.***

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente **dello** Stato membro **di entrata**. La domanda deve essere accompagnata da **qualsiasi** documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. **Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"), la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue** disposizioni legislative e regolamentari.

##### *Emendamento*

2. Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente **del primo** Stato membro **in cui è prevista l'importazione**. La domanda deve essere accompagnata da **un appropriato** documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari **o fornendo prove della mancanza di tali** disposizioni legislative e regolamentari. **La domanda contiene:**

- **certificati di esportazione o titoli di esportazione;**
  - **un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;**
  - **titoli di proprietà;**
  - **fatture;**
  - **contratti di vendita;**
  - **documenti assicurativi o di trasporto;**
- Qualora i documenti giustificativi non siano disponibili, la domanda include**



*anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:*

*a) non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o*

*b) i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni culturali dal paese di origine,*

*la domanda è accompagnata da documenti giustificativi appropriati e informazioni attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di di tali disposizioni legislative e regolamentari.*

*I documenti di accompagnamento includono:*

*- certificati di esportazione o titoli di esportazione;*

*- un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione*

*in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;*

*- titoli di proprietà;*

*- fatture;*

*- contratti di vendita; nonché*

*- documenti assicurativi o di trasporto;*

*Qualora i documenti di accompagnamento non siano disponibili, la domanda include anche una perizia se ritenuta necessaria dall'autorità competente.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. L'autorità competente **dello** Stato membro **di entrata** verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro **trenta** giorni dalla ricezione della domanda.

##### *Emendamento*

3. L'autorità competente **del primo** Stato membro **in cui è prevista l'importazione** verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante **o aggiuntivo** entro **ventuno** giorni dalla ricezione della domanda.

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

4. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. **La domanda può essere respinta** sulla base delle seguenti motivazioni:

##### *Emendamento*

4. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda. **In caso di rilascio della licenza di importazione, l'autorità competente registra tale licenza per via elettronica. L'autorità competente respinge la**

*domanda* sulla base delle seguenti motivazioni:

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) *nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

##### *Emendamento*

a) *se non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento dell'esportazione o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari; oppure, nei casi eccezionali elencati all'articolo 4, paragrafo 2 bis, se sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del paese terzo in vigore al momento dell'esportazione, o in mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) *nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) l'autorità competente dispone di ragionevoli *motivazioni* per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

*Emendamento*

c) l'autorità competente dispone di *motivazioni* ragionevoli *e verificabili* per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) se la domanda di licenza di importazione per un bene culturale è stata precedentemente respinta dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione per il medesimo bene culturale e non sono stati forniti ulteriori elementi di prova che non siano già stati presentati in connessione alla domanda respinta;*

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) se l'esportazione lecita direttamente dal paese di origine non può essere dimostrata mediante documenti giustificativi e di prova appropriati, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, Object ID se disponibile, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie.*

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**

## **Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *L'autorità competente può respingere la domanda se dinanzi ad autorità giurisdizionali sono pendenti richieste di restituzione o di risarcimento danni presentate dalle autorità del paese di origine.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 4 è accompagnata da una motivazione che comprende informazioni sulla procedura di ricorso e che è comunicata al richiedente interessato al momento della sua adozione.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 quater.** *La domanda include una dichiarazione attestante che gli oggetti non sono stati in precedenza oggetto di una domanda o, in caso di un precedente rifiuto, reca le ragioni del rifiuto e contiene elementi di prova supplementari che non erano disponibili al momento in cui la domanda era stata presa precedentemente in considerazione.*

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 quinquies.** *Se uno Stato membro respinge una domanda elettronica, tale rigetto e le motivazioni che ne erano alla base sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. In caso di sospetto di traffico illecito, gli Stati membri informano anche le altre autorità pertinenti quali INTERPOL ed EUROPOL.*

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

Gli Stati membri designano **senza indugio** le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. La Commissione **può stabilire**, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di

6. La Commissione **stabilisce**, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato** per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento **elettronici** di tale domanda, **unitamente ai documenti giustificativi**

cui all'articolo 13.

*pertinenti, anch'essi da presentare per via elettronica.* Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. *L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.*

#### *Emendamento*

1. *L'importazione nel territorio doganale dell'Unione dei beni culturali di cui all'allegato all'allegato I, punti da 3 a 14, parte A, è subordinata alla presentazione da parte del titolare dei beni di una dichiarazione elettronica dell'importatore alle autorità doganali del primo Stato membro in cui è prevista l'importazione.*

*Il presente articolo si applica anche ai beni culturali di cui ai punti A1 e A2 i cui codici della nomenclatura combinata non figurano nell'allegato II.*

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una*

#### *Emendamento*

2. *La dichiarazione dell'importatore è registrata elettronicamente. Essa comprende:*

*dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*

*a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;*

*b) un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali;*

*c) certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese di origine, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Nonostante il paragrafo 2, in casi eccezionali in cui:*

*a) non è possibile determinare in modo attendibile il paese di origine del bene culturale e tale circostanza è considerata dall'autorità competente adeguatamente documentata e suffragata da elementi di prova; o*

*b) i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine prima del 1970 e sono stati detenuti in un paese terzo per fini diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla*



*spedizione prima di essere introdotti nel territorio doganale dell'Unione, ma il titolare non è in grado di fornire i documenti di cui al paragrafo 2 poiché tali documenti non erano utilizzati al momento dell'esportazione dei beni dal paese di origine,*

*la dichiarazione dell'importatore consiste in:*

*a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni la quale attesti che i beni culturali sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o fornendo prove della mancanza di tali disposizioni legislative e regolamentari;*

*b) un documento standardizzato, secondo lo standard Object ID, recante una descrizione dei beni culturali in questione in modo sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; nonché*

*c) certificati o licenze di esportazione rilasciati dal paese terzo, fornendo prove che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese terzo in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*

*Nel caso in cui le disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine o del paese terzo non prevedano il rilascio di licenze o di certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore contiene anche qualsiasi altro documento giustificativo e prove appropriati, compresi titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi e documenti di trasporto.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La Commissione **può adottare**, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

*Emendamento*

3. La Commissione **adotta**, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato** per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento **elettronici** di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 5 bis**

***Micro, piccole e medie imprese***

***La Commissione assicura che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata, che comprenda la promozione di punti di contatto nazionali in collaborazione con gli Stati membri e la realizzazione di un sito Internet dedicato contenente tutte le informazioni pertinenti, e agevola lo scambio di informazioni tra le MPMI e i pertinenti punti di contatto nazionali quando riceve richieste di informazioni ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento.***

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 ter (nuovo)**

**Articolo 5 ter**

**Utilizzo del sistema elettronico**

**1. Tutti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e i dichiaranti ai sensi degli articoli 4 e 5, ad esempio per quanto concerne lo scambio di dichiarazioni, domande o decisioni, sono effettuati per via elettronica.**

**2. La Commissione istituisce il sistema elettronico di cui al paragrafo 1. Essa adotta atti di esecuzione per stabilire:**

**– le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 1;**

**– le norme dettagliate riguardanti la presentazione, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri mediante il sistema elettronico.**

**Gli Stati membri cooperano con la Commissione per sviluppare, aggiornare e impiegare il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 e per archiviare le informazioni in conformità del presente regolamento.**

**3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i dichiaranti e le autorità competenti dovrebbero svolgere i propri compiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup> e al regolamento (UE) .../...\***

---

<sup>1bis</sup> **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento**

*generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

*\* GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2017/0003 (COD).*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 6**

**soppresso**

#### **Controllo e verifica doganali**

- 1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.**
- 2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.**
- 3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. Le autorità**

*doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, consegnano al dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.*

4. *Al momento della presentazione di una dichiarazione per l'immissione in libera pratica di beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito, la quantità dei beni deve essere espressa mediante l'unità supplementare indicata nell'allegato.*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri *che limitano* il numero degli uffici doganali competenti per *l'immissione in libera pratica* dei beni culturali *o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito*, comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri *possono limitare* il numero degli uffici doganali competenti per *autorizzare l'importazione* dei beni culturali. *Qualora applichino tale limitazione, gli Stati membri* comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Le autorità *doganali* sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione *qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio*

#### *Emendamento*

1. Le autorità *competenti* sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo

*doganale dell'Unione* senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

3, paragrafi 1 e 2. ***In caso di trattenimento dei beni culturali, sono garantite adeguate condizioni di conservazione, conformemente alle condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo debitamente conto della particolare natura dei beni.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è ***accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.***

#### *Emendamento*

2. La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è ***soggetta alle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 952/2013.***

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a

#### *Emendamento*

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi, ***con la possibilità di prorogarlo di altri tre mesi su decisione motivata delle autorità doganali.*** Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano

disposizione del dichiarante.

il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante. ***Le autorità degli Stati membri provvedono affinché, al momento della restituzione dei beni culturali al paese di origine, quest'ultimo non sia interessato da una crisi armata che non consente di garantire la sicurezza dei beni culturali. In tal caso, il bene culturale rimane nell'Unione fino a quando la situazione nel paese di origine non sia stabilizzata.***

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le autorità doganali ne informano immediatamente il paese di origine o, qualora non sia possibile determinare in modo attendibile il paese di origine dei beni culturali, il paese terzo, nonché EUROPOL e INTERPOL, a seconda dei casi, dopo aver preso la decisione di cui al paragrafo 1.***

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Qualora le autorità competenti dispongano di ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali in transito attraverso il territorio dell'Unione possano essere stati esportati in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese di origine, incaricano le autorità doganali di sequestrare temporaneamente tali beni.***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – titolo

*Testo della Commissione*

Cooperazione amministrativa

*Emendamento*

Cooperazione amministrativa *e utilizzo del sistema elettronico*

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

*Emendamento*

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione *e la condivisione delle informazioni* tra le rispettive autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. *Può essere* sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

*Emendamento*

2. *È* sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri *nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013. Un siffatto sistema affronta il ricevimento, il trattamento, l'archiviazione e lo scambio di informazioni* in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.



## Emendamento 78

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *Il sistema elettronico di cui al paragrafo 2 può essere consultato dagli Stati membri nel trattamento delle domande presentate in relazione alle licenze di esportazione richieste a norma del regolamento (CE) n. 116/2009. Tali domande possono fare direttamente riferimento alle informazioni contenute nel sistema elettronico.*

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione **può stabilire**, mediante atti di esecuzione,

La Commissione **stabilisce**, mediante atti di esecuzione,

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

Tali atti di esecuzione sono adottati **entro... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]** secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento

## Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento avviene solo ai fini della protezione efficace dalla perdita di beni culturali, della preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e della prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti nell'Unione di patrimonio culturale trafugato.*

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter.** *Tutti i dati personali ottenuti ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità e trattati dallo stesso e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati.*

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla **resa di false dichiarazioni e alla** presentazione di informazioni false al fine di **introdurre** i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3 e 5, in particolare alla presentazione di informazioni false al fine di **importare** i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e **gli Stati membri** adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. **Al fine di**

dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro **18** mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

***conseguire condizioni di parità e un approccio coerente gli Stati membri applicano sanzioni che sono simili per natura ed effetto.*** Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro **12** mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

## **Emendamento 84**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali quali l'UNESCO, l'Interpol, l'Europol, l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), l'Istituto internazionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) e il Consiglio internazionale dei musei, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci, e commissionare attività di ricerca pertinenti e lo sviluppo di norme ove appropriato.***

## **Emendamento 85**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli*** Stati membri ***organizzano*** attività di formazione e di sviluppo delle capacità al

***La Commissione, in collaborazione con***

fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento *da parte delle autorità interessate. Essi possono inoltre ricorrere a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti* di beni culturali.

gli Stati membri, *organizza:*

*i. attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione per le autorità, i punti di contatto nazionali e gli operatori professionali interessati* al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento;

*ii. azioni per promuovere l'effettiva cooperazione dei paesi di origine; e*

*iii. uno scambio di migliori pratiche volto a promuovere l'applicazione uniforme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le pratiche appropriate degli Stati membri in cui già prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vige una legislazione nazionale sull'importazione di beni culturali.*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Tali attività, campagne e azioni si fondano sull'esperienza tratta da programmi attualmente esistenti, compresi quelli promossi dall'OMD e dalla Commissione.*

## **Emendamento 87**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 11 bis*

### *Cooperazione con paesi terzi*

*Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione facilita e incoraggia la cooperazione tecnica e operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi.*

*La Commissione può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.*

### **Emendamento 88**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, **paragrafo 2**, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da...**[l'Ufficio delle pubblicazioni deve inserire la data** di entrata in vigore del presente **atto]**.

##### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere da ... **[data** di entrata in vigore del presente **regolamento]**. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di ... anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

### **Emendamento 89**

#### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) informazioni relative a violazioni

##### *Emendamento*

b) informazioni relative a violazioni

del presente regolamento;

del presente regolamento *e alle sanzioni applicate*;

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

##### *Emendamento*

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi *dalla ricezione del questionario* per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

## **Emendamento 91**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Sulla base delle risposte degli Stati membri ai questionari di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni supplementari relativamente al trattamento delle domande di licenze di importazione. Gli Stati membri provvedono a fornire quanto prima possibile le informazioni richieste.*

##### *Motivazione*

*Per valutare l'attuazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, laddove lo ritenga necessario, ottenere maggiori informazioni riguardo al trattamento delle domande di licenze da parte delle autorità competenti degli Stati membri.*

## **Emendamento 92**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento *tre* anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni *cinque* anni.

*Emendamento*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento *due* anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni *quattro* anni. ***Tale relazione è resa pubblica. Essa tiene conto dell'attuazione pratica, compreso l'impatto sugli operatori economici dell'Unione, in particolare sulle MPMI. La relazione confronta l'attuazione da parte dello Stato membro, compresa una valutazione del grado di applicazione uniforme del regolamento dalla data della precedente relazione. Tale valutazione tiene conto anche delle disposizioni relative all'istituzione e all'applicazione di sanzioni, nonché della misura in cui esse offrono condizioni di parità tra gli Stati membri. Se necessario, la relazione può formulare raccomandazioni per affrontare l'applicazione inadeguata del presente regolamento da parte degli Stati membri.***

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La relazione di cui al paragrafo 2 tiene conto dell'impatto del presente regolamento sul campo, ivi incluso il suo impatto sugli operatori economici dell'Unione, comprese le MPMI. La relazione fornisce elementi di prova concernenti le diverse performance nazionali, contiene una valutazione dell'uniformità di attuazione e applicazione del presente regolamento nel periodo interessato e fornisce raccomandazioni per affrontare le carenze attuative da parte degli Stati***

*membri.*

## **Emendamento 94**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I – titolo 3**

*Testo della Commissione*

Beni culturali di cui all'articolo 2,  
paragrafo 1

*Emendamento*

Beni culturali di cui all'articolo 2 -  
paragrafo 1 - **lettera a**

## **Emendamento 95**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

<b>1.</b>	<b><i>Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:</i></b>	
	<b><i>– scavi e ritrovamenti terrestri o subacquei</i></b>	<b><i>9705 00 00</i></b>
	<b><i>– siti archeologici</i></b>	<b><i>9706 00 00</i></b>
	<b><i>– collezioni archeologiche</i></b>	
<b>2.</b>	<b><i>Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni</i></b>	<b><i>9705 00 00</i></b> <b><i>9706 00 00</i></b>
<b>3.</b>	<b><i>Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale<sup>1bis</sup></i></b>	<b><i>9701</i></b>
<b>4.</b>	<b><i>Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto<sup>1bis</sup></i></b>	<b><i>9701</i></b>
<b>5.</b>	<b><i>Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale<sup>1bis</sup></i></b>	<b><i>6914</i></b> <b><i>9701</i></b>
<b>6.</b>	<b><i>Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e</i></b>	<b><i>Capitolo 49</i></b> <b><i>9702 00 00</i></b>



	<i>relative matrici, nonché manifesti originali<sup>1bis</sup></i>	<b>8442 50 99</b>
<b>7.</b>	<i>Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale<sup>1bis</sup> diverse da quelle alla categoria 1</i>	<b>9703 00 00</b>
<b>8.</b>	<i>Fotografie, film e relativi negativi<sup>1bis</sup></i>	<b>3704 3705 3706 4911 91 80</b>
<b>9.</b>	<i>Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione<sup>1bis</sup></i>	<b>9702 00 00 9706 00 00 4901 10 00 4901 99 00 4904 00 00 4905 91 00 4905 99 00 4906 00 00</b>
<b>10.</b>	<i>Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione</i>	<b>9705 00 00 9706 00 00</b>
<b>11.</b>	<i>Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni</i>	<b>9706 00 00</b>
<b>12.</b>	<i>Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni</i>	<b>3704 3705 3706 4901 4906 9705 00 00 9706 00 00</b>
<b>13.</b>	<i>a) Collezioni<sup>1ter</sup> ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia o anatomia;</i>	<b>9705 00 00</b>
	<i>b) Collezioni<sup>1ter</sup> aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico</i>	<b>9705 00 00</b>
<b>14.</b>	<i>Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni</i>	<b>9705 00 00 Capitoli 86-89</b>
<b>15.</b>	<i>Altri oggetti d'antiquariato non contemplati dalle categorie da A.1 ad A.14</i>	
	<i>a) aventi fra 50 e 100 anni</i>	
	<i>giocattoli, giochi</i>	<b>Capitolo 95</b>
	<i>articoli di vetro</i>	<b>7013</b>
	<i>articoli di oreficeria</i>	<b>7114</b>
	<i>mobili</i>	<b>Capitolo 94</b>

<i>strumenti ottici, fotografici o cinematografici</i>	<i>Capitolo 90</i>
<i>strumenti musicali</i>	<i>Capitolo 92</i>
<i>orologeria</i>	<i>Capitolo 91</i>
<i>articoli di legno</i>	<i>Capitolo 44</i>
<i>articoli di ceramica</i>	<i>Capitolo 69</i>
<i>arazzi</i>	<i>5805 00 00</i>
<i>tappeti</i>	<i>Capitolo 57</i>
<i>carta da parati</i>	<i>4814</i>
<i>armi</i>	<i>Capitolo 93</i>
<i>b) aventi più di 100 anni</i>	<i>9706 00 00</i>

*<sup>1bis</sup> Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.*

*<sup>1ter</sup> Come definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza della causa 252/84: "gli oggetti da collezione ai sensi della voce 97.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato".*

*Gli oggetti culturali rientranti nelle categorie da A.1 ad A.15 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore alle soglie finanziarie di alla lettera B.*

***B. Soglie finanziarie applicabili a talune categorie di cui alla lettera A (in EUR)***

*Valore:*

–	<i>1 (reperti archeologici)</i>
–	<i>2 (smembramento di monumenti)</i>
–	<i>9 (incunaboli e manoscritti)</i>
–	<i>12 (archivi)</i>
<i>15 000</i>	
–	<i>5 (mosaici e disegni)</i>
–	<i>6 (incisioni)</i>
–	<i>8 (fotografie)</i>
–	<i>11 (carte geografiche stampate)</i>
<i>30 000</i>	
–	<i>4 (acquerelli, guazzi e pastelli)</i>
<i>50 000</i>	

–	7 (arte statuaria)
–	10 (libri)
–	13 (collezioni)
–	14 (mezzi di trasporto)
–	15 (altri oggetti)
150 000	
–	3 (quadri)

*Il rispetto delle condizioni relative al valore finanziario deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di esportazione. Il valore finanziario è quello dell'oggetto culturale nel mercato internazionale.*

*I valori espressi in EUR nell'allegato I sono convertiti e espressi nelle valute nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle valute nazionali è rivisto ogni due anni a decorrere dal 31 dicembre 2001. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore giornaliero di tali valute, espresso in euro, nel corso del periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in valuta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.*

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento Allegato I ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Allegato I ter*

*Paesi e categorie di oggetti in relazione ai quali esiste un rischio particolare di traffico illecito*

*[Da stabilire a cura della Commissione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)]*



## MOTIVAZIONE

### Contesto

L'Unione europea (UE) conduce una politica commerciale basata sui valori, in linea con i trattati istitutivi e la strategia "Commercio per tutti". Uno degli obiettivi dell'UE è assicurare che la crescita economica e la competitività proseguano di pari passo con la giustizia sociale e il rispetto dei diritti umani.

Recentemente è emerso che le norme generali applicabili agli scambi commerciali di merci non tengono conto di tutte le specificità dell'importazione di beni culturali. Il traffico illecito di beni culturali è collegato alla criminalità organizzata, al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale e provoca anche una perdita del patrimonio culturale nei paesi terzi.

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, ha rammentato l'importanza di potenziare con urgenza la lotta contro il commercio illecito di beni culturali e ha chiesto alla Commissione di proporre misure legislative al riguardo. Più di recente, la risoluzione 2347 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la dichiarazione di Firenze firmata dai ministri della Cultura del G7 il 31 marzo 2017 hanno ribadito la necessità di lottare contro il commercio illecito di beni culturali, in particolare per quanto concerne i paesi che stanno attraversando una fase di conflitto e di conflitti interni. Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo sul prosciugamento delle fonti di reddito dei jihadisti – intervenire sul finanziamento del terrorismo, adottata il 1° marzo 2018, ha ribadito la necessità di agire a livello dell'UE.

Attualmente la legislazione nazionale degli Stati membri dell'UE si riferisce alla tutela del proprio patrimonio culturale. La presente proposta prevede l'estensione di tale tutela al patrimonio culturale dei paesi terzi, che non è armonizzata a livello dell'UE. Nella normativa dell'UE esistono già norme comuni in materia di esportazione di beni culturali. Per quanto riguarda l'importazione di beni culturali sono in vigore a livello dell'UE solo due specifiche misure restrittive riguardanti la Siria e l'Iraq.

L'attuale proposta mira a recidere il legame tra il traffico di beni culturali e la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, fornendo, nel contempo, certezza giuridica al mercato dell'arte lecito. Essa si basa su precedenti lavori di consessi internazionali di punta quali la Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nonché la Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. Molto è stato fatto anche a livello di Consiglio d'Europa con la sua Convenzione del 2017 sugli illeciti relativi ai beni culturali<sup>1</sup>, e nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane e dell'Interpol con la sua unità specializzata e la banca dati delle opere d'arte rubate.

La Commissione ha messo a punto una serie di strumenti per rafforzare i controlli doganali sui beni culturali, vale a dire:

---

<sup>1</sup> <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/221>.

- stabilire una definizione comune di beni culturali nel contesto dell'importazione
- garantire che gli acquirenti e gli importatori esercitino la dovuta diligenza in merito alla legalità dei beni culturali introdotti nell'UE;
- un sistema di identificazione standardizzato per quanto riguarda l'identità dei beni culturali;
- introdurre un maggior numero di deterrenti efficaci al traffico di beni culturali;
- promuovere il coinvolgimento attivo delle parti interessate nella riduzione del traffico.

La Commissione propone un sistema di licenze di importazione per i prodotti ritenuti ad alto rischio nei legami con la criminalità organizzata e i gruppi terroristici come le scoperte archeologiche terrestri o subacquee, gli elementi di monumenti, i manoscritti rari e gli incunaboli di almeno 250 anni. Per gli altri beni culturali è stato previsto un sistema di dichiarazione dell'importatore. È prevista la standardizzazione degli obblighi documentali all'importazione riguardanti l'identità di ciascun elemento. Le autorità doganali svolgeranno i controlli sulla base di tali documenti e verrebbero autorizzate a confiscare e trattenere temporaneamente qualsiasi tipo di merce non conforme. Inoltre è previsto un sistema di sanzioni per le violazioni.

### **Lavori parlamentari**

Il progetto di relazione relativo a questa proposta è stato affidato a una commissione comune composta da membri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e della commissione per il commercio internazionale (INTA). Un lavoro comune dovrebbe evitare un approccio a compartimenti stagni e utilizzare al meglio le competenze disponibili dato che la commissione IMCO è competente per il coordinamento a livello dell'Unione delle legislazioni nazionali nel settore del mercato interno e per l'Unione doganale, mentre la commissione INTA è responsabile tra l'altro per gli aspetti esterni delle disposizioni doganali e della gestione delle dogane. La commissione per la cultura e l'istruzione (CULT) è strettamente associata alla procedura, in particolare per quanto riguarda la definizione di beni culturali.

L'obiettivo principale dei correlatori è garantire un adeguato equilibrio tra l'obiettivo di contenere l'importazione illegale di beni culturali e la necessità di garantire che i controlli e gli obblighi supplementari proposti non costituiscano un onere indebito per gli operatori economici del mercato dell'arte che operano nella legalità e per le autorità doganali.

I correlatori ritengono che sia opportuno fornire alle micro, piccole e medie imprese che operano nel mercato dell'arte un'assistenza e un sostegno tecnici adeguati. La Commissione dovrebbe, inoltre, di concerto con gli Stati membri, organizzare attività di formazione e sviluppo delle capacità per garantire l'effettiva attuazione del regolamento. Inoltre, dovrebbero essere attuate anche azioni per promuovere l'effettiva cooperazione dei paesi di origine.

Essi sottolineano l'importanza di mettere in atto il sistema elettronico, pienamente adeguato all'ambiente digitale attuale, per la memorizzazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

Il funzionamento del presente regolamento dovrebbe essere oggetto di valutazione e comunicazione due anni dopo la sua data di applicazione, e successivamente ogni quattro anni, onde tenere conto dell'impatto del presente regolamento e affrontare le sue eventuali carenze.

Finora i correlatori non hanno ancora tratto conclusioni per quanto riguarda alcuni aspetti essenziali del presente regolamento che necessitano di miglioramenti, inoltre portano avanti le consultazioni con le parti interessate pertinenti e la comunità imprenditoriale prima di proporre modifiche in tal senso.

8.6.2018

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE**

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali  
(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Relatore per parere: Santiago Fisas Aixelà

(\*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo della proposta di lottare contro il riciclaggio di denaro e le fonti alternative di finanziamento del terrorismo, tra cui il trafugamento e il contrabbando di oggetti di antichità, sempre tenendo presente che la tutela del patrimonio culturale deve essere l'obiettivo finale, specialmente alla luce del fatto che quest'anno, il 2018, è l'Anno europeo del patrimonio culturale.

A questo proposito va osservato che occorre trovare un equilibrio tra le misure da adottare per la protezione del patrimonio culturale e quelle a favore del mercato dell'arte, intese a non ostacolare in modo sproporzionato il commercio legittimo di beni culturali attraverso le frontiere esterne.

Il relatore è favorevole a fissare un limite minimo di età di 250 anni per tutte le categorie di beni culturali, che appare in linea con l'obiettivo della proposta. Egli concorda inoltre sul fatto che talune categorie di beni culturali, esposte a un maggiore rischio di saccheggio, perdita o distruzione, richiedano misure di protezione rafforzata.

In primo luogo, per quanto riguarda le misure da adottare a favore del mercato dell'arte, occorre esaminare innanzitutto la legittimità dell'esportazione in funzione delle disposizioni legislative e regolamentari del paese d'esportazione, anziché quelle del paese di origine: il relatore ritiene infatti che l'obbligo di fornire documenti comprovanti la legalità dell'esportazione dal paese di origine costituisca un onere supplementare per il mercato dell'arte. Di conseguenza, occorre eliminare la distinzione operata tra gli Stati firmatari e gli Stati non firmatari della Convenzione dell'UNESCO del 1970 per quanto riguarda rispettivamente l'obbligo di dimostrare la legittimità dell'esportazione dal paese di esportazione o dal paese di origine, giacché tutti gli Stati membri sono obbligati a fornire la prova che l'esportazione dal paese terzo era legittima in base alle disposizioni legislative e

RR\1165295IT.docx

PE619.292v02-00



regolamentari di tale paese.

In secondo luogo, benché l'espressione di "titolare dei beni" sia definita nella proposta facendo riferimento all'articolo 5, paragrafo 34, del regolamento (UE) n. 952/2013, è opportuno assicurare che il termine non implichi un aspetto di proprietà, dal momento che chi intende ottenere una licenza di importazione può non essere ancora il proprietario di tali beni.

In terzo luogo, secondo la proposta, l'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici o di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione, e il relatore ritiene che le finalità di restauro dovrebbero rientrare in questa eccezione.

D'altro canto, per quanto concerne le misure da attuare a favore della protezione del patrimonio culturale, si propone in primo luogo di aumentare il periodo di tempo considerato "permanente" da un mese a dieci anni per le categorie di beni di cui alle lettere c), d) e h) dell'allegato, e a un anno per le rimanenti categorie specificate nell'allegato.

Si vuole sottolineare in secondo luogo che, vista la specifica natura dei beni culturali, il ruolo degli esperti presso le autorità doganali è estremamente importante in quanto essi possono, se lo ritengono necessario, richiedere informazioni supplementari da parte del dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali svolgendo una perizia.

In terzo luogo, per quanto riguarda la conservazione dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione in caso di trattenimento temporaneo, a causa della natura particolare di tali beni, devono esservi garanzie minime per la conservazione.

Al fine di agevolare l'adattamento al nuovo regime, il relatore concorda pienamente sull'organizzazione di attività di formazione e di rafforzamento delle capacità da parte degli Stati membri per le autorità e i professionisti interessati, nonché di campagne di sensibilizzazione destinate agli acquirenti. Egli ritiene inoltre che dovrebbero essere resi disponibili sportelli informativi in ciascuno Stato membro, al fine di assistere gli operatori del mercato nel dare attuazione al presente regolamento. Da ultimo, ma non meno importante, è essenziale rafforzare l'amministrazione elettronica, ricorrendo ad adeguati moduli elettronici standardizzati per preparare le dichiarazioni dell'importatore o richiedere licenze di importazione, moduli da presentare e registrare per via elettronica attribuendo loro un numero e una data di registrazione, in parallelo allo sviluppo di un sistema elettronico pienamente operativo per lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, che senz'altro contribuirà a prevenire una scelta opportunistica del foro (il cosiddetto "forum shopping").

## **EMENDAMENTI**

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il commercio internazionale e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

##### *Emendamento*

(6) È opportuno che nel regolamento siano usate definizioni basate su quelle utilizzate ***nella convenzione internazionale dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato***, nella convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, e nella convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995, delle quali sono parte numerosi Stati membri, in considerazione della familiarità che molti paesi terzi e la maggior parte degli Stati membri hanno con le disposizioni di tali convenzioni.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 7

##### *Testo della Commissione*

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. ***Al fine di evitare che tali norme siano aggirate***, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente ***da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese***

##### *Emendamento*

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente ***dal paese di origine. Qualora il paese di origine dei beni culturali non possa essere determinato in modo attendibile, è opportuno che la persona che intende introdurli nel***

*impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine.*

*territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dall'ultimo paese in cui sono stati detenuti prima di essere spediti nell'Unione ("paese di esportazione") in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) Considerando che l'articolo 5 della convenzione dell'UNESCO del 1970 invita gli Stati parti a istituire uno o più servizi nazionali dotati di personale qualificato e in numero sufficiente al fine di garantire la protezione dei propri beni culturali da importazioni, esportazioni e trasferimenti illegali, e considerando inoltre che è necessaria un'attiva collaborazione con le autorità competenti dei paesi terzi nel settore della sicurezza e della lotta alle importazioni illegali di beni culturali, segnatamente nelle zone di crisi, gli Stati parti della convenzione dell'UNESCO del 1970 sono invitati a tenere fede agli impegni previsti dalla convenzione stessa e si chiede agli Stati membri che non l'hanno ancora ratificata a provvedervi senza indugio.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso *la frontiera esterna*, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso *le frontiere esterne dell'Unione*, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che

determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di **250** anni per **tutte** le categorie di beni culturali. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

soddisfano un determinato limite di età **e di valore**. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di **100** anni per le categorie di beni culturali **più vulnerabili, conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1954, della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995**. Tale soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

### *Motivazione*

*L'età minima di 250 anni sembra non essere conforme ad alcuni trattati internazionali (l'articolo 1 della convenzione internazionale dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, l'articolo 1 della convenzione del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e l'articolo 2 della convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati).*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente **dello** Stato membro di entrata prima

#### *Emendamento*

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, segnatamente reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente **del primo** Stato membro di entrata prima

dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare ***che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari oppure dimostrare l'assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari.*** È opportuno dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze ***di esportazione*** rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo. ***Qualora il paese di origine dei beni culturali non possa essere determinato in modo attendibile, la domanda dovrebbe essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*** È opportuno che l'importazione di beni culturali che provengono da paesi di conflitto o ad alto rischio preveda sempre l'obbligo di presentazione di una licenza rilasciata dall'autorità competente del primo Stato membro di entrata. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare che i beni culturali sono stati esportati dal paese di origine conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, escludendo quindi la possibilità di provare l'esportazione legale dal paese d'esportazione. La Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, un elenco regolarmente aggiornato dei paesi

*colpiti da conflitti e dei paesi ad alto rischio, sulla base del quale dovrebbero essere adottate misure restrittive applicate ai beni culturali, in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione dovrebbe ricorrere a periti esterni come l'UNESCO e il Consiglio internazionale dei musei (CIM) affinché provvedano a tale elenco, il quale, sulla falsariga delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dovrebbe basarsi sulle liste rosse pubblicate dal CIM, che elencano le categorie di reperti archeologici o di opere d'arte in pericolo nelle zone più vulnerabili del mondo al fine di evitare che siano venduti o illecitamente esportati.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) Vista la particolare natura dei beni culturali, il ruolo degli esperti in materia presso le autorità doganali è estremamente importante in quanto essi dovrebbero potere, se lo ritengono necessario, esigere informazioni supplementari dal dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali svolgendo una perizia.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale

dell'Unione *certificati, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca* informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. *Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante,* in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

dell'Unione *sia in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. Munite di una dichiarazione elettronica che certifichi la legittima esportazione dal paese di origine e la relativa assunzione di responsabilità, le persone che cercano di introdurre beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, dovrebbero fornire* informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento *elettronico* standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. *Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti presentati* in modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

#### *Emendamento*

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi (*come quelli culturali e musicali*), scientifici, *espositivi, di restauro, di conservazione* e di ricerca accademica *e ai fini di una collaborazione tra musei o enti pubblici analoghi senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni* non dovrebbe essere

subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) I beni culturali destinati a essere presentati nell'ambito di fiere commerciali e di saloni d'arte internazionali non dovrebbero essere subordinati alla presentazione di una licenza di importazione.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia di età *minima* per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a modifiche del criterio della soglia *minima* di età *e di valore* per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo



interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>27</sup>. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

---

<sup>27</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>27</sup>. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

---

<sup>27</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, *i* modelli e *i* moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali competenze dovrebbero essere *esercitate* in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.

#### *Emendamento*

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, ***il che va fatto garantendo nel contempo condizioni adeguate per la conservazione alla luce della particolare natura dei beni culturali. Tali modalità dovrebbero applicarsi anche ai*** modelli e ***ai*** moduli ***elettronici standardizzati*** per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni ***elettroniche*** dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento ***per via elettronica*** degli stessi. È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali

competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>. ***È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca un elenco regolarmente aggiornato dei paesi colpiti da conflitti e dei paesi ad alto rischio, sulla base del quale dovrebbero essere adottate misure restrittive applicate ai beni culturali, in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la

#### *Emendamento*

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere ***per via elettronica*** informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i beni culturali, è necessario richiedere la

dichiarazione del numero di pezzi.

dichiarazione del numero di pezzi.

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Considerando 17**

##### *Testo della Commissione*

(17) La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali<sup>29</sup> mirano tra l'altro a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

---

<sup>29</sup> COM (2014) 0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

##### *Emendamento*

(17) La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali<sup>29</sup> mirano tra l'altro a rafforzare le capacità *e la formazione* delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.

---

<sup>29</sup> COM (2014) 0527 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa alla strategia e al piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali).

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(17 bis) Poiché il traffico di beni culturali può essere una fonte di finanziamento del terrorismo e di riciclaggio di denaro, è necessario condurre con urgenza campagne di sensibilizzazione destinate in particolare agli acquirenti di beni culturali; inoltre, al fine di assistere gli operatori del mercato nell'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere resi disponibili sportelli***

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 19**

#### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(19) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché la Commissione possa adottare norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli ***elettronici standardizzati*** appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'***entrata*** dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

#### *Emendamento*

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per l'***importazione*** dei beni culturali nel territorio doganale dell'Unione.

#### *Motivazione*

*All'articolo 1, che riguarda l'oggetto e l'ambito di applicazione del presente regolamento, il concetto vago di "entrata" dovrebbe essere sostituito da quello più preciso di "importazione".*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali illecitamente esportati da un paese terzo è vietata qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che essi siano usciti dal territorio del paese di origine o del paese di esportazione senza il consenso del legittimo proprietario o ne siano usciti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tali paesi.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il presente regolamento non pregiudica i regimi più rigorosi stabiliti dagli strumenti in vigore negli Stati membri in materia di importazione di beni culturali nel loro territorio doganale.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età *minima* ivi indicata;

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia *minima* di età *e di valore* ivi indicata;

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento**

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

### *Testo della Commissione*

b) "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio sono stati creati o *scoperti i beni culturali*;

### *Emendamento*

b) "paese di origine": il paese nel cui attuale territorio *i beni culturali* sono stati creati, *scoperti o rimossi o rubati in seguito a scavi o ritrovamenti terrestri o sottomarini dell'attuale territorio di tale paese, oppure il paese che presenta un legame così stretto con il bene culturale in questione, che lo considera parte del patrimonio culturale nazionale, lo protegge come tale e ne disciplina giuridicamente l'esportazione dal proprio territorio*;

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

### *Testo della Commissione*

c) "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in *modo permanente in* conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

### *Emendamento*

c) "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

*c bis) "paesi di conflitto e ad alto rischio": i paesi elencati dalla Commissione e identificati dalla presenza di conflitti armati, violenza diffusa o altri rischi di danno per la popolazione o i beni*

*culturali;*

### **Emendamento 23**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*d) "in modo permanente": per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;*

*Emendamento*

*soppresso*

### **Emendamento 24**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare *la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare* la soglia di età minima *nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione* del presente regolamento.

*Emendamento*

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare *le categorie di beni culturali* e la soglia minima *di età e di valore* dell'allegato, alla luce *dei risultati dell'attuazione* del presente regolamento.

### **Emendamento 25**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. A norma dell'articolo 12, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare le categorie di beni subordinati alla presentazione di una licenza di importazione o di una*

*dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali del primo Stato membro di entrata alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il rilascio di una licenza di importazione da parte delle autorità competenti del primo Stato membro di entrata o la corretta presentazione della dichiarazione dell'importatore non vanno interpretati come prova della provenienza o della proprietà lecite dei beni culturali.***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica;

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi (*come quelli culturali e musicali*), scientifici, *espositivi, di restauro, di conservazione*, di ricerca accademica e di collaborazione tra musei o enti pubblici senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni.

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)**



**2 bis.** *Occorre consentire l'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali presentati nell'ambito di fiere commerciali e di saloni d'arte internazionali a condizione di presentare una dichiarazione dell'importatore secondo le modalità di cui all'articolo 5.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**2 ter.** *ai beni culturali reintrodotti di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013;*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente **dello** Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Qualora **tuttavia** il paese di **esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà** dei beni

2. Il titolare dei beni **culturali elencati nel paragrafo precedente** presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente **del primo** Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari **o in assenza di tali disposizioni**. Qualora il paese di origine dei beni culturali **non possa essere determinato in modo attendibile**, la domanda **di licenza di importazione** deve essere accompagnata da

culturali, *firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970")*, la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione *attestanti* che i beni culturali sono stati esportati *da tale* paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

qualsiasi documento di accompagnamento e informazione *comprovanti* che i beni culturali sono stati esportati *dal* paese *di esportazione* in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

*Il titolare di beni culturali che provengono da paesi di conflitto o ad alto rischio presenta sempre una domanda di licenza di importazione all'autorità competente del primo Stato membro di entrata. La domanda è corredata di qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che detti beni culturali sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'autorità competente *dello* Stato membro di entrata verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

#### *Emendamento*

3. L'autorità competente *del primo* Stato membro di entrata verifica la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

4. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di

#### *Emendamento*

4. L'autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di

importazione o respingere la domanda. La domanda *può* essere respinta sulla base delle seguenti motivazioni:

importazione o respingere la domanda. La domanda *deve* essere respinta sulla base delle seguenti motivazioni:

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

###### *Testo della Commissione*

a) *nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

###### *Emendamento*

a) *se non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari o se non è dimostrato che l'esportazione dal paese d'origine è stata effettuata in assenza di tali disposizioni;*

### Emendamento 34

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

###### *Testo della Commissione*

b) *nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

###### *Emendamento*

b) *nel caso vi siano richieste pendenti di restituzione da parte delle autorità del paese di origine;*

### Emendamento 35

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*b bis) nel caso vi siano richieste pendenti di rimborso da parte delle autorità competenti del paese di origine;*

### *Motivazione*

*Tra i motivi per cui la domanda di rilascio di una licenza di importazione potrebbe essere respinta da parte dell'autorità competente deve comparire anche il caso di una richiesta pendente da parte del paese di origine.*

### **Emendamento 36**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per ***credere*** che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

##### *Emendamento*

c) l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per ***sostenere*** che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente.

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***c bis) qualora la domanda di importazione riguardi un bene culturale per cui la stessa domanda è stata in precedenza respinta da un altro Stato membro dell'Unione, il richiedente è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente per il rilascio della licenza di importazione.***

### *Motivazione*

*Tra i motivi per cui la domanda di rilascio di una licenza di importazione potrebbe essere respinta da parte dell'autorità competente deve comparire anche il caso in cui la stessa domanda sia stata respinta in precedenza da un altro Stato membro, rifiuto che il richiedente è tenuto a comunicare all'autorità competente per il rilascio della licenza di importazione.*

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In caso di rilascio della licenza di importazione, l'autorità competente registra tale licenza per via elettronica.***

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 4 è accompagnata da una motivazione, nonché da informazioni sulla procedura di ricorso, ed è comunicata al richiedente interessato al momento della sua adozione.***

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. La Commissione ***può stabilire***, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

6. La Commissione ***stabilisce***, mediante atti di esecuzione, il modello ***elettronico standardizzato*** per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento ***elettronici*** di tale domanda, ***nonché dei relativi documenti giustificativi, anch'essi da presentare per via elettronica***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione** dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato **sono subordinati** alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali **dello** Stato membro di entrata.

*Emendamento*

1. **L'importazione** dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato **è subordinata** alla presentazione di una dichiarazione **elettronica** dell'importatore alle autorità doganali **del primo** Stato membro di entrata.

***Il precedente comma non si applica ai beni culturali provenienti da paesi di conflitto o ad alto rischio. Detti beni culturali richiedono la presentazione di una licenza di importazione rilasciata dall'autorità competente del primo Stato membro di entrata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4.***

**Emendamento 42**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La dichiarazione dell'importatore **deve contenere** una dichiarazione firmata dal titolare dei beni **in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.**

**La dichiarazione dell'importatore deve**

*Emendamento*

2. **Nei casi in cui il paese d'origine dei beni culturali può essere determinato in modo attendibile**, la dichiarazione **elettronica** dell'importatore **è costituita da:**

a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni;

b) un documento **elettronico**

***includere*** un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali.

standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; ***e***

***c) una licenza o un certificato di esportazione rilasciati dal paese di origine. Nei casi in cui la legislazione del paese d'origine non preveda il rilascio di licenze o certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore è accompagnata da documenti giustificativi e informazioni affidabili comprovanti che i beni culturali sono stati esportati dal paese d'origine conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, o comprovanti l'assenza di tali disposizioni.***

***Nei casi in cui il paese d'origine dei beni culturali non possa essere determinato in modo attendibile, la dichiarazione elettronica dell'importatore è costituita da:***

***a) una dichiarazione firmata dal titolare dei beni;***

***b) un documento elettronico standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali; e***

***c) una licenza o un certificato di esportazione rilasciati dal paese di esportazione. Nei casi in cui la legislazione del paese di esportazione non preveda il rilascio di licenze o certificati di esportazione, la dichiarazione dell'importatore è accompagnata da documenti giustificativi e informazioni affidabili comprovanti che i beni culturali sono stati esportati dal paese di esportazione conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.***

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La Commissione **può adottare**, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

##### *Emendamento*

3. La Commissione **adotta**, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato** per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento **elettronici** di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

##### *Emendamento*

1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate **per via elettronica** all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di

##### *Emendamento*

2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di



importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia.

importazione corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia, ***in stretta collaborazione con le autorità competenti per i beni culturali. Alla licenza di importazione registrata per via elettronica sono attribuiti un numero di serie e una data di registrazione e, all'atto dello svincolo delle merci, il dichiarante riceve una copia della licenza di importazione registrata.***

## Emendamento 46

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia. ***Le autorità doganali registrano la*** dichiarazione dell'importatore ***attribuendole*** un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, ***consegnano al*** dichiarante una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

#### *Emendamento*

3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, anche mediante una perizia ***conformemente al paragrafo 2. Alla*** dichiarazione dell'importatore ***registrata per via elettronica sono attribuiti*** un numero di serie e una data di registrazione e, al momento dello svincolo delle merci, ***il*** dichiarante ***riceve*** una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri che limitano il numero degli uffici doganali competenti per *l'immissione in libera pratica* dei beni culturali *o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito*, comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

*Emendamento*

Gli Stati membri che limitano il numero degli uffici doganali competenti per *l'importazione* dei beni culturali comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo. ***Gli Stati membri assicurano che gli uffici doganali, nonostante la limitazione del loro numero, rimangano sufficientemente accessibili per il titolare dei beni o l'importatore.***

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In caso di trattenimento dei beni culturali, sono garantite adeguate condizioni di conservazione, conformemente alle condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 952/2013, tenendo debitamente conto della specifica natura dei beni.***

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le autorità doganali notificano immediatamente al paese di origine o a quello di esportazione, a seconda dei casi, se, in seguito all'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, vi siano ragionevoli motivi di sospettare che i beni culturali in questione siano usciti dal territorio del paese di origine o del paese di***

*esportazione senza il consenso del legittimo proprietario o ne siano usciti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tali paesi.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. *Può essere* sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

#### *Emendamento*

2. *È* sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

La Commissione *può stabilire*, mediante atti di esecuzione,

#### *Emendamento*

La Commissione *stabilisce*, mediante atti di esecuzione,

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Articolo 10**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e

#### *Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e

dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

dissuasive. Gli Stati membri *si impegnano inoltre a valutare l'opportunità di istituire, laddove già non presenti nel proprio ordinamento, delle specifiche unità operative specializzate nel contrasto all'importazione illecita di beni culturali.* Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Articolo 11

#### *Testo della Commissione*

11. Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità *interessate*. Essi *possono* inoltre *ricorrere* a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.

#### *Emendamento*

11. Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità *e dei professionisti interessati*. Essi *ricorrono* inoltre a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali. *Inoltre, al fine di assistere gli operatori del mercato nell'attuazione del presente regolamento, sono resi disponibili sportelli informativi in ciascuno Stato membro. Nell'ambito dei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali, quali UNESCO, Interpol, EUROPOL e CIM, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci.*

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

## Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco regolarmente aggiornato dei paesi colpiti da conflitti e dei paesi ad alto rischio, sulla base del quale sono adottate misure restrittive applicate ai beni culturali, in conformità dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 12 bis*

*Al fine di garantire chiarezza e certezza, la Commissione, in consultazione con il servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio di cui all'articolo X (lettera) del presente regolamento e tiene conto delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni definiti nei pertinenti supplementi di tali linee guida.*

*La Commissione ricorre a periti esterni che forniscono un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale elenco si basa sulle analisi del manuale di cui al comma 1 realizzate dai periti esterni e sulle informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di*

*diligenza nella catena di approvvigionamento. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone non figuranti in tale elenco continuano a essere tenuti a rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti *e*

*Emendamento*

e) numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti;

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Emendamento*

f) numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013 *e*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) sanzioni penali adottate ai fini dell'attuazione del presente regolamento.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Allegato – tabella**

[...]

**soppresso**

*Motivazione*

*L'allegato figurante nella proposta della Commissione è soppresso e sostituito dall'allegato al regolamento n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, con l'adeguamento di una soglia unica di 100 anni e il ricalcolo di alcune soglie di valore. Per motivi procedurali, sono stati proposti due diversi emendamenti (uno da sopprimere, l'altro al fine di modificare l'allegato precedente) che sono votati congiuntamente.*

**Emendamento 60**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – tabella bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo all'importazione di beni culturali  
Beni culturali di cui all'articolo 2, paragrafo 1***

**A.**

**1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da:**

- **scavi e ritrovamenti terrestri o sottomarini** 9705 00 00
- **siti archeologici** 9706 00 00
- **collezioni archeologiche**

**2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni** 9705 00 00

9706 00 00

**3. Quadri e pitture, diversi da quelli delle categorie 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale** 9701

**4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano, su qualsiasi supporto** 9701

5.	<i>Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 o 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto</i>	6914
		9701
6.	<i>Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali</i>	Capitolo 49
		9702 00 00
		8442 50 99
7.	<i>Produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale diverse da quelle alla categoria 1</i>	9703 00 00
8.	<i>Fotografie, film e relativi negativi</i>	3704
		3705
		3706
		4911 91 80
9.	<i>Incunaboli e manoscritti, comprese carte geografiche e spartiti musicali, isolati o in collezione</i>	9702 00 00
		9706 00 00
		4901 10 00
		4901 99 00
		4904 00 00
		4905 91 00
		4905 99 00
		4906 00 00
10.	<i>Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione</i>	9705 00 00
		9706 00 00
11.	<i>Carte geografiche stampate aventi più di 100 anni</i>	9706 00 00
12.		
a)	<i>Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.</i>	9705 00 00
b)	<i>Collezioni di interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.</i>	9705 00 00
13.	<i>Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie da A.1 a A.14 aventi più di 100 anni.</i>	97060000

*I beni culturali rientranti nelle categorie da A.1 a A.13 sono disciplinati dal presente regolamento soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.*

**B.**



**Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in EUR)**

**Valori:**

**qualunque ne sia il valore**

- **1 (reperti archeologici)**
- **2 (smembramento di monumenti)**
- **9 (incunaboli e manoscritti)**

**15 000**

- **5 (mosaici e disegni)**
- **6 (incisioni)**
- **8 (fotografie)**
- **11 (carte geografiche stampate)**

**30 000**

- **4 (acquerelli, guazzi e pastelli)**

**50 000**

- **3 (quadri)**
- **7 (arte statuaria)**
- **10 (libri)**
- **12 (collezioni)**
- **13 (altri oggetti)**

***Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di licenza di importazione. Il valore è quello del bene culturale nello Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.***

***Per gli Stati membri che non adottano l'euro, i valori espressi in euro nell'allegato I sono convertiti ed espressi nelle monete nazionali al tasso di cambio del 31 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale controvalore nelle monete nazionali è rivisto ogni due anni dal 31 dicembre 2001 in poi. Il calcolo del controvalore si basa sulla media del valore quotidiano di tali monete, espresso in euro, relativo al periodo di ventiquattro mesi terminante l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione avente effetto dal 31 dicembre. Questo metodo di calcolo è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo dei beni culturali, in linea di principio due anni dopo la prima applicazione. Per ogni revisione i valori espressi in euro e i loro controvalori in moneta nazionale sono periodicamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei primi giorni del mese di novembre precedente la data da cui ha effetto la revisione.***

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116>)*

### *Motivazione*

*L'Unione europea deve garantire lo stesso livello di protezione riconosciuto ai suoi beni culturali, inclusi quelli importati nel suo territorio da paesi terzi. A tal fine, anche per agevolare l'applicazione del presente regolamento da parte delle autorità doganali competenti e delle autorità incaricate del rilascio delle licenze d'importazione, l'allegato proposto inizialmente è sostituito da quello del regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all'esportazione di beni culturali, adeguandolo ad un'unica soglia di 100 anni e ricalibrando alcune soglie di valore, tenendo conto del campo di applicazione del presente regolamento.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Importazione di beni culturali	
<b>Riferimenti</b>	COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 11.9.2017	IMCO 11.9.2017
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CULT 11.9.2017	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	18.1.2018	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Santiago Fisas Ayxelà 24.10.2017	
<b>Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	18.1.2018	
<b>Approvazione</b>	7.6.2018	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	21 3 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, John Procter, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Norbert Erdős, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Martina Michels	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	John Flack, Gabriel Mato, Fernando Ruas	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>21</b>	<b>+</b>
ALDE	María Teresa Giménez Barbat, Morten Løkkegaard
EFDD	Isabella Adinolfi
ENF	Dominique Bilde
GUE/NGL	Nikolaos Chountis, Martina Michels
PPE	Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski
S&D	Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

<b>3</b>	<b>-</b>
ECR	John Flack, Rupert Matthews, John Procter

<b>1</b>	<b>0</b>
VERTS/ALE	Jill Evans

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

4.7.2018

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI**

destinato alla commissione per il commercio internazionale e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali  
(COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

### **EMENDAMENTI**

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### **Emendamento 1**

##### **Proposta di regolamento Considerando 1**

###### *Testo della Commissione*

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo<sup>24</sup> e della direttiva sulla lotta contro il

###### *Emendamento*

(1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo<sup>24</sup> e della direttiva sulla lotta contro il

terrorismo<sup>25</sup> è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

---

<sup>24</sup> COM (2016) 50 final.

<sup>25</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

terrorismo<sup>25</sup> è opportuno prevedere l'introduzione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace *dal traffico e* dalla perdita di beni culturali, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo *e del riciclaggio di denaro* mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di patrimonio culturale trafugato.

---

<sup>24</sup> COM (2016) 50 final.

<sup>25</sup> Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio; GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) In considerazione dell'impegno dell'Unione europea a favore di processi equi e del risarcimento delle vittime, nonché dell'atto costitutivo e delle convenzioni dell'UNESCO sulla conservazione del patrimonio, è necessario garantire la restituzione dei beni culturali oggetto di commercio illecito e/o portati alla luce od ottenuti in modo illegale. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei popoli e dei territori che solitamente porta al commercio illecito e al traffico di beni culturali, in particolare se provenienti da un contesto di conflitto armato, il presente regolamento dovrebbe tener conto delle caratteristiche regionali e locali, piuttosto che del valore di mercato della produzione culturale.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali esportati illecitamente da paesi terzi.

##### *Emendamento*

(2) ***I beni culturali spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica, religiosa e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità.*** Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e ***li accomuna nella consapevolezza di una memoria condivisa e nello sviluppo della civiltà,*** pertanto dovrebbe essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. ***I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali illegalmente riportati alla luce e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. Il valore economico e artistico del patrimonio culturale crea una forte domanda sul mercato internazionale, ma l'assenza di solide misure legislative internazionali e della relativa applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Colpire il patrimonio culturale è un reato grave, che provoca danni notevoli alle persone direttamente o indirettamente interessate. Il commercio illecito di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata e/o all'espulsione, mentre il saccheggio e la razzia di beni culturali conduce, fra l'altro, alla disgregazione.*** È opportuno che l'Unione vieti conseguentemente l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali

esportati illecitamente da paesi terzi, *in particolare di beni culturali provenienti da paesi terzi interessati da conflitti armati che implicino, in special modo, l'esportazione da parte di organizzazioni terroristiche o della criminalità organizzata.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) Le autorità competenti dei paesi terzi non sempre dispongono di capacità sufficienti per contrastare il traffico e il commercio illecito di beni culturali, oppure sono minate dalla corruzione o da altre forme di cattiva amministrazione. Quando i beni culturali sono avulsi dal loro contesto, la popolazione è privata delle sue usanze e degli oggetti o dei luoghi dedicati alla memoria e al culto. Il contesto storico e il valore scientifico degli oggetti vanno persi nel caso di vendita separata di elementi associati. Alla luce dell'insostituibilità dei beni culturali e dell'interesse pubblico, il possesso di tali oggetti può essere soltanto condizionato. La procedura di importazione deve prevedere la garanzia del successivo deposito idoneo, la documentazione, l'accessibilità garantita agli istituti accademici e ai musei pubblici e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Alla luce della diversità delle

(3) ***La tutela del patrimonio culturale***



norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure volte **in particolare a garantire** che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata.

***può essere efficace solo se è organizzata, a livello sia nazionale che internazionale, dagli Stati membri in stretta cooperazione.*** Alla luce della diversità delle norme applicate negli Stati membri riguardo all'entrata di beni culturali ***rubati o trafugati*** nel territorio doganale dell'Unione, è opportuno adottare misure ***concertate*** volte ***ad armonizzare adeguatamente le norme, i regolamenti e le procedure tra Stati membri, garantendo*** che le importazioni di beni culturali siano soggette a controlli uniformi al momento della loro entrata, ***affrontando nel contempo le lacune a livello fiscale. Tali misure dovrebbero inoltre assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'UE in tutti gli Stati membri e un recupero effettivo dei beni insostituibili.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati. È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia ***ledere*** il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono

#### *Emendamento*

(5) Dato il potenziale noto delle zone franche (e dei cosiddetti "porti franchi") ai fini del deposito dei beni culturali, è opportuno che le misure di controllo da adottare abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, ***al fine di evitare che tali norme siano aggirate mediante il ricorso alle zone franche, che rappresentano contesti potenziali per la continua proliferazione del commercio e del deposito di prodotti di dubbia provenienza nell'UE.*** È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni immessi in libera pratica ma anche ai beni vincolati a un regime doganale speciale. Tale ampio ambito di applicazione non dovrebbe tuttavia ***contraddire irragionevolmente*** il principio della libertà di transito delle merci né andare oltre l'obiettivo di

essere vincolati, non si applichino al transito.

impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno pertanto che le misure di controllo, pur applicandosi ai regimi doganali speciali a cui i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione possono essere vincolati, non si applichino al transito, ***tranne laddove le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per ritenere che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o siano stati acquisiti con altre modalità illecite.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 7**

#### *Testo della Commissione*

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente ***da tale paese se il paese terzo in questione è uno Stato firmatario della convenzione dell'UNESCO del 1970, e quindi un paese impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali. Negli altri casi la persona dovrebbe dimostrare che i beni sono stati esportati legalmente*** dal paese di origine.

#### *Emendamento*

(7) È opportuno esaminare la legalità dell'esportazione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari del paese in cui i beni culturali sono stati scoperti o creati. Al fine di evitare che tali norme siano aggirate, nel momento in cui i beni culturali entrano nell'Unione da un diverso paese terzo, è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dimostri che tali beni sono stati esportati legalmente dal paese di origine. ***In tutti i casi, la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione dovrebbe dimostrare che tali beni sono stati esportati legalmente dall'ultimo paese in cui sono stati detenuti prima di essere spediti nell'Unione ("paese di esportazione") in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di **250** anni per tutte le categorie di beni culturali. **Tale** soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale.

*Emendamento*

(8) Al fine di non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni attraverso la frontiera esterna, è opportuno che il presente regolamento si applichi esclusivamente ai beni che soddisfano un determinato limite di età. A tal fine sembra opportuno stabilire una soglia di età minima di **100** anni per tutte le categorie di beni culturali, **conformemente alle disposizioni della convenzione dell'Aia del 1954, della convenzione dell'UNESCO del 1970 e della convenzione dell'UNIDROIT del 1995.** La soglia di età minima garantirà che le misure introdotte dal presente regolamento si concentrino sui beni culturali che più probabilmente costituiscono l'obiettivo dei saccheggiatori nelle zone di conflitto, senza escludere altri beni il cui controllo è necessario per assicurare la protezione del patrimonio culturale. **Anche i beni culturali prodotti di recente possono essere oggetto di traffico illecito ed essere utilizzati da organizzazioni criminali dell'UE o di paesi terzi per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, il traffico di droga o di esseri umani o altri reati. Occorre pertanto adottare misure adeguate per impedirne l'importazione illecita.**

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, **segnatamente** reperti archeologici, elementi di monumenti, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di

*Emendamento*

(10) Poiché talune categorie di beni culturali, **quali ad esempio** reperti archeologici, elementi di monumenti, **opere di arte orafa, oggetti numismatici, manufatti relativi ad antiche conquiste tecnologiche**, manoscritti rari e incunaboli, sono particolarmente esposti al rischio di

controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di **presentazione di** una licenza rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo.

saccheggio e distruzione, sembra necessario prevedere un sistema di controllo rafforzato prima che tali beni possano entrare nel territorio doganale dell'Unione. È opportuno che tale sistema preveda l'obbligo di **produrre** una licenza rilasciata **per via elettronica** dall'autorità competente dello Stato membro di entrata prima dell'immissione in libera pratica di tali beni o del vincolo degli stessi a un regime doganale speciale diverso dal transito. Le persone che intendono ottenere tale licenza dovrebbero essere in grado di dimostrare l'esportazione lecita dal paese di origine, **in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari**, mediante gli adeguati documenti giustificativi e di prova, in particolare certificati di esportazione o licenze rilasciati dal paese terzo di esportazione, titoli di proprietà, fatture, contratti di vendita, documenti assicurativi, documenti di trasporto e perizie. È opportuno che le autorità degli Stati membri decidano, sulla base della completezza e dell'accuratezza delle domande, se rilasciare o no una licenza senza indebito ritardo, **tenendo in debita considerazione la disponibilità di informazioni pertinenti e seguendo il principio di proporzionalità. Non si dovrebbe esigere, dalle persone che presentano una domanda, il pagamento di una somma in relazione alla domanda. Le decisioni delle autorità competenti dovrebbero essere comunicate immediatamente agli uffici doganali competenti.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(10 bis) Esistono casi di trafugamento correlato al finanziamento del terrorismo o al riciclaggio di denaro**

*storicamente connessi a specifici paesi o regioni di origine. La Commissione dovrebbe tener conto, in particolare, delle liste rosse pubblicate dal Consiglio internazionale dei musei (CIM), che classificano le categorie di oggetti archeologici o di opere d'arte a rischio nelle zone più vulnerabili del mondo, al fine di impedirne la vendita o l'esportazione illegale. Tenuto conto della particolare natura dei beni culturali, è opportuno nominare esperti in materia culturale in seno alle autorità doganali. Il loro ruolo è estremamente rilevante in quanto dovrebbero poter richiedere, se necessario, informazioni supplementari al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, effettuando una perizia.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. ***Le autorità doganali dovrebbero registrare l'entrata di tali beni culturali, conservare l'originale dei documenti rilevanti e consegnarne una copia al dichiarante***, in modo da garantire la

#### *Emendamento*

(11) Per altre categorie di beni culturali è opportuno che la persona che intende introdurli nel territorio doganale dell'Unione certifichi, mediante una dichiarazione ***elettronica***, la legalità dell'esportazione degli stessi dal paese terzo e se ne assuma la responsabilità, nonché fornisca informazioni sufficienti affinché tali beni possano essere identificati dalle autorità doganali. Al fine di agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto è opportuno che le informazioni sul bene culturale siano fornite mediante l'uso di un documento ***elettronico*** standardizzato. È opportuno utilizzare lo standard rappresentato dall'Object ID, raccomandato dall'UNESCO, per descrivere i beni culturali. ***Tali beni culturali dovrebbero essere registrati per via elettronica e al dichiarante dovrebbe essere fornita una copia dei documenti rilevanti presentati in***

tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

modo da garantire la tracciabilità una volta che i beni sono entrati nel mercato interno.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Considerando 12

##### *Testo della Commissione*

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione.

##### *Emendamento*

(12) L'ammissione temporanea di beni culturali a fini formativi, scientifici e di ricerca accademica ***o nell'ambito di una collaborazione tra musei o analoghi enti pubblici senza scopo di lucro*** non dovrebbe essere subordinata alla presentazione di una licenza o di una dichiarazione, ***purché non vi siano prove che i beni in questione siano stati ottenuti illecitamente.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) È opportuno ***inoltre*** consentire il deposito di beni culturali provenienti da paesi ***in cui è in corso un conflitto armato o una catastrofe naturale*** senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione ***allo scopo di assicurarne la sicurezza e la preservazione.***

##### *Emendamento*

(13) ***I paesi in cui è in corso un conflitto armato o crisi importanti non sono generalmente in grado di tutelare sufficientemente il loro patrimonio culturale.*** È opportuno, ***pertanto,*** consentire il deposito di beni culturali provenienti da ***siffatti*** paesi senza la presentazione di una licenza o di una dichiarazione, ***a condizione che le autorità competenti seguano e gestiscano il processo fino alla restituzione. È opportuno effettuare una attenta valutazione del rischio sulle persone che intendono introdurre tali beni nell'area doganale dell'Unione, prestando particolare attenzione alla possibilità che il deposito di beni culturali esportati da paesi interessati da conflitti armati o colpiti da altre crisi importanti sia***

*utilizzato per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) Le autorità doganali dovrebbero poter confiscare e trattenere temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione in caso di mancato adempimento delle condizioni previste dal presente regolamento. È opportuno predisporre misure idonee, in particolare la corretta informazione del dichiarante, mezzi di ricorso efficaci e un periodo massimo di trattenimento di sei mesi. La confisca e il trattenimento temporanei dei beni culturali dovrebbero essere limitati nei casi in cui ciò comporti un onere indebito su persone fisiche, sulla base di un'idonea valutazione caso per caso.*

*Motivazione*

*È importante inserire il principio di "onere indebito" nel regolamento in esame riguardo al trattenimento temporaneo di beni culturali, al fine di evitare situazioni in cui il trattenimento abbia un effetto sproporzionato su una persona fisica. Tale principio è già previsto da altri strumenti del diritto dell'UE, in particolare quelli relativi ai controlli sul denaro contante e al congelamento e alla confisca di beni.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i

(14) Al fine di tenere conto dell'esperienza acquisita mediante l'attuazione del presente regolamento, nonché del cambiamento geopolitico e di altre circostanze che mettono a rischio i

beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo *a modifiche del criterio della soglia di età minima per le diverse categorie di beni culturali. È opportuno che tale delega consenta inoltre alla Commissione di aggiornare l'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.* È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>27</sup>. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

---

<sup>27</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adottati modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al deposito di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le

beni culturali, e senza ostacolare in misura sproporzionata il commercio con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo *alla definizione delle modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione di un nuovo sistema elettronico.* È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>27</sup>. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

---

<sup>27</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

#### *Emendamento*

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adottati, *previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, anche a livello di esperti,* modalità specifiche relative all'ammissione temporanea e al



domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. ***È opportuno inoltre conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché stabilisca le modalità per l'istituzione di una banca dati elettronica per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.*** Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

deposito di beni culturali, ***in adeguate condizioni di conservazione***, nel territorio doganale dell'Unione, i modelli e i moduli per le domande di licenza di importazione, nonché per le dichiarazioni dell'importatore e i documenti di cui sono corredate, così come ulteriori norme procedurali riguardanti la presentazione e il trattamento degli stessi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i

#### *Emendamento*

(16) È opportuno raccogliere informazioni rilevanti sui flussi commerciali di beni culturali affinché siano di sostegno all'attuazione efficace del regolamento e fungano da base per la sua valutazione futura. I flussi commerciali di beni culturali non possono essere monitorati in modo efficace solo in base al valore o al peso degli stessi, dal momento che questi due parametri possono subire fluttuazioni. È essenziale raccogliere ***per via elettronica*** informazioni sul numero dei pezzi dichiarati. Dal momento che la nomenclatura combinata non specifica alcuna unità di misura supplementare per i

beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

beni culturali, è necessario richiedere la dichiarazione del numero di pezzi.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 bis) Gli Stati membri dovrebbero organizzare campagne di sensibilizzazione intese a scoraggiare l'acquisto e la vendita di beni culturali ottenuti in maniera illecita. È opportuno che negli Stati membri vengano creati e messi a disposizione punti di informazione, linee di pronto intervento e un sito web facilmente accessibili al fine di sensibilizzare e informare in particolare gli acquirenti di beni culturali o altri portatori di interessi.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 19

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(19) È opportuno **prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché** la Commissione **possa adottare** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore. **È opportuno pertanto posticipare la data di applicazione del presente regolamento.**

(19) È opportuno **che** la Commissione **adotti senza indugio** norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli **elettronici standardizzati** appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto **di** importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

*Emendamento*

a) "beni culturali": qualsiasi oggetto **che, per motivi religiosi o secolari, riveste una significativa** importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica e che rientra nelle categorie elencate nella tabella dell'allegato e soddisfa la soglia di età minima ivi indicata;

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in **modo permanente in** conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

*Emendamento*

c) "paese di esportazione": l'ultimo paese in cui i beni culturali sono stati detenuti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese prima di essere spediti nell'Unione;

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) "**in modo permanente**": **per un periodo di almeno un mese e per scopi diversi dall'utilizzo temporaneo, dal transito, dall'esportazione o dalla spedizione;**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)**

***h bis) "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri per il rilascio delle licenze di importazione e per la registrazione delle dichiarazioni degli importatori.***

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ***al fine di modificare la seconda colonna della tabella dell'allegato a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e di modificare la soglia di età minima nella terza colonna della tabella dell'allegato alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.***

*Emendamento*

2. A norma dell'articolo 12 la Commissione ha il potere di adottare atti delegati, ***previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio, anche a livello di esperti, al fine di definire le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui all'articolo 9.***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

*Emendamento*

1. ***È vietato l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali che siano stati esportati illecitamente da un paese terzo.***

L'immissione in libera pratica di beni culturali e il vincolo di beni culturali a un regime speciale diverso dal transito sono consentiti solo previa presentazione di una

licenza di importazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 o di una dichiarazione dell'importatore redatta in conformità dell'articolo 5.

***Il rilascio di una licenza di importazione o la corretta presentazione della dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali non vanno interpretati come prova della provenienza o della proprietà lecite dei beni culturali.***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici *e* di ricerca accademica;

##### *Emendamento*

a) all'ammissione temporanea, ai sensi dell'articolo 250 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali a fini formativi, scientifici, ***di restauro, di conservazione***, di ricerca accademica ***e di collaborazione tra musei pubblici o analoghi enti pubblici senza scopo di lucro per l'organizzazione di esposizioni culturali, purché non vi siano prove che i beni in questione siano stati ottenuti illecitamente;***

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione.

##### *Emendamento*

b) al deposito, ai sensi dell'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013, di beni culturali allo scopo esplicito di garantirne la ***protezione o la*** preservazione da parte di un'autorità pubblica o sotto la sua supervisione, ***previo svolgimento di una valutazione del rischio sulle persone che intendono introdurre tali beni***

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

#### *Emendamento*

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le modalità specifiche di ammissione temporanea o deposito di beni culturali ***a fini di protezione*** di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. ***Qualora tuttavia il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970 ("la convenzione dell'UNESCO del 1970"),*** la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione ***attestanti*** che i beni culturali sono stati esportati ***da tale*** paese in conformità delle

#### *Emendamento*

2. Il titolare dei beni ***culturali elencati nel paragrafo precedente*** presenta una domanda di licenza di importazione all'autorità competente dello Stato membro di entrata. La domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione attestanti che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. ***In tutti i casi,*** la domanda deve essere accompagnata da qualsiasi documento di accompagnamento e informazione ***comprovanti*** che i beni culturali sono stati esportati ***dal paese di esportazione*** in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. ***Per essere ammissibile, la domanda di licenza di importazione deve essere accompagnata da una garanzia di deposito idoneo che comprenda la documentazione, l'accessibilità accordata agli istituti accademici pubblici, ai musei***

sue disposizioni legislative e regolamentari.

*pubblici o ad analoghi enti pubblici senza scopo di lucro e la cooperazione in caso di richieste di restituzione giustificate.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) *nel caso di un paese di esportazione che non è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

###### *Emendamento*

a) non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) *nel caso di un paese di esportazione che è parte contraente della convenzione dell'UNESCO del 1970, non sussistono prove del fatto che i beni culturali siano stati esportati dal paese di esportazione in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari;*

###### *Emendamento*

b) *l'autorità competente dispone di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente;*

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*4 bis. Qualora la domanda sia accettata, l'autorità competente trasmette immediatamente per via elettronica una copia della licenza di importazione alle*

*autorità doganali competenti.*

*Qualora la domanda sia respinta, l'autorità competente ne informa immediatamente le autorità doganali competenti e la Commissione. La decisione di rifiuto è corredata da una dichiarazione che precisa i motivi del rifiuto della domanda, comprese le informazioni sulla procedura di ricorso, ed è comunicata al richiedente interessato al momento in cui viene adottata.*

*All'atto della presentazione di una domanda di licenza relativa a un bene culturale per il quale una precedente domanda sia stata rifiutata, il richiedente informa del precedente rifiuto l'autorità competente a cui presenta la domanda.*

*Gli Stati membri riconoscono la decisione di rifiuto di una domanda emessa dalle autorità competenti degli altri Stati membri, quando tale rifiuto è motivato dalle disposizioni del presente regolamento.*

*Qualora si rendano disponibili nuove prove a sostegno di tale domanda, può essere presentata una nuova domanda a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. In questi casi, se un'autorità competente rilascia una licenza, ne informa la Commissione precisandone i motivi.*

*La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.*

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri designano le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse comunicano alla

##### *Emendamento*

Gli Stati membri designano *senza indugio* le autorità pubbliche competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Esse



Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

comunicano alla Commissione i dati relativi a tali autorità, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.

## **Emendamento 34**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

La Commissione pubblica i dati di tali autorità e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".

##### *Emendamento*

La Commissione pubblica i dati di tali autorità e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", **e nel sito web dedicato di cui all'articolo 11.**

##### *Motivazione*

*A fini di trasparenza, l'elenco delle autorità competenti dovrebbe essere reso pubblico in un sito web della Commissione.*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. La Commissione *può stabilire*, mediante atti di esecuzione, il modello per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

##### *Emendamento*

6. La Commissione *stabilisce*, mediante atti di esecuzione, il modello **elettronico standardizzato per la dichiarazione dell'importatore** e per la domanda della licenza di importazione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda, **unitamente ai documenti giustificativi pertinenti**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – titolo**

*Testo della Commissione*

Dichiarazione dell'importatore

*Emendamento*

Dichiarazione dell'importatore *e garanzia di preservazione*

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

*Emendamento*

1. L'immissione in libera pratica e il vincolo a un regime speciale diverso dal transito nell'Unione dei beni culturali di cui ai punti a), b), e), f), g), i), j), k) e l) dell'allegato sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione dell'importatore *e di una garanzia di preservazione* alle autorità doganali dello Stato membro di entrata.

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento  
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. *Tuttavia, nel caso in cui il paese di esportazione sia parte contraente della convenzione dell'UNESCO sui beni culturali, la dichiarazione dell'importatore deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati da tale paese in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.*

*Emendamento*

La dichiarazione dell'importatore, *registrata per via elettronica e trasmessa, se del caso, alle autorità competenti per via elettronica o su carta*, deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui egli afferma che i beni sono stati esportati dal paese di origine in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

La dichiarazione dell'importatore *deve* includere un documento standardizzato in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali.

##### *Emendamento*

La dichiarazione dell'importatore *e la garanzia di preservazione devono* includere un documento standardizzato *in formato elettronico o cartaceo* in cui i beni culturali in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da permetterne l'identificazione da parte delle autorità doganali. *La dichiarazione dell'importatore deve contenere anche informazioni sulle conseguenze di una falsa dichiarazione.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*La dichiarazione dell'importatore deve essere accompagnata da un'assicurazione obbligatoria che copra il periodo di trasporto e di utilizzo nel territorio dell'UE. I funzionari doganali, inoltre, possono richiedere gli originali di altri documenti, quali perizie, fatture e titoli di proprietà, all'atto dell'ingresso nello spazio doganale dell'Unione.*

*La garanzia di preservazione contiene una dichiarazione firmata dal titolare dei beni in cui si afferma che i beni saranno depositati in modo idoneo durante il transito e la vendita, come specificato all'articolo 4, e venduti esclusivamente ad acquirenti in grado di rispettare le disposizioni regolamentari dello Stato membro relative alla corretta gestione dei beni culturali.*

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

##### *Emendamento*

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il modello ***elettronico standardizzato*** per la dichiarazione dell'importatore, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento ***elettronici*** di tale dichiarazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

##### *Emendamento*

1. La licenza di importazione di cui all'articolo 4 o la dichiarazione dell'importatore di cui all'articolo 5, a seconda dei casi, devono essere presentate ***per via elettronica*** all'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica dei beni culturali o per il vincolo degli stessi a un regime speciale diverso dal transito.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni

##### *Emendamento*

2. Per i beni culturali per cui è richiesto il rilascio di una licenza di importazione ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione corrisponde ai beni

presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali, *anche* mediante una perizia.

presentati. A tal fine esse possono esaminare fisicamente i beni culturali mediante una perizia. ***Alla licenza di importazione registrata per via elettronica sono attribuiti un numero di serie e una data di registrazione e, all'atto dello svincolo delle merci, il dichiarante riceve una copia della licenza di importazione registrata.***

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali, *anche* mediante una perizia. ***Le autorità doganali registrano la dichiarazione dell'importatore attribuendole*** un numero di serie e una data di registrazione, e, al momento dello svincolo delle merci, ***consegnano al dichiarante*** una copia della dichiarazione dell'importatore registrata.

###### *Emendamento*

3. Per i beni culturali per cui è richiesta la presentazione di una dichiarazione dell'importatore ai fini dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali controllano se la licenza di importazione soddisfa le prescrizioni stabilite nell'articolo 5 o sulla base dello stesso e se corrisponde ai beni presentati. A tal fine esse possono richiedere ulteriori informazioni al dichiarante ed esaminare fisicamente i beni culturali mediante una perizia. ***Alla dichiarazione dell'importatore registrata per via elettronica sono attribuiti*** un numero di serie e una data di registrazione e, al momento dello svincolo delle merci, ***il dichiarante riceve*** una copia della dichiarazione dell'importatore registrata, ***mentre la dichiarazione è trasmessa alle autorità competenti.***

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

La Commissione pubblica i dati degli uffici

###### *Emendamento*

La Commissione pubblica i dati degli uffici

doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C".

doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie "C", **e nel sito web dedicato di cui all'articolo 11.**

#### *Motivazione*

*A fini di trasparenza, l'elenco delle autorità competenti dovrebbe essere reso pubblico in un sito web della Commissione.*

### **Emendamento 46**

#### **Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### **Articolo 7 bis**

***Qualora il controllo effettuato alle frontiere dell'UE evidenzi l'importazione illecita di beni culturali, l'ufficio doganale competente dell'UE informa la polizia nazionale e gli uffici doganali del paese di provenienza del bene culturale trattenuto del tentativo di trasportare e utilizzare illecitamente l'opera d'arte. Nel caso in cui il paese da cui i beni culturali sono trasportati illecitamente sia diverso dal paese di origine, devono essere informate le autorità nazionali di entrambi i paesi.***

### **Emendamento 47**

#### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

1. Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo

1. Le autorità doganali sequestrano e trattengono temporaneamente i beni culturali introdotti nel territorio doganale dell'Unione qualora i beni culturali in questione siano entrati nel territorio doganale dell'Unione senza che siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. ***In caso di sequestro o***

3, paragrafi 1 e 2.

*trattenimento temporaneo dei beni culturali, sono poste in essere adeguate garanzie per la loro conservazione ottimale, in conformità del diritto internazionale e dell'Unione.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Le autorità doganali, se del caso in collaborazione con altre agenzie competenti europee o nazionali, decidono di sottoporre la verifica e i controlli doganali a verifiche più approfondite secondo un approccio basato sul rischio. Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che i beni culturali in transito sul territorio dell'Unione possano essere stati esportati in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese di origine o siano stati altrimenti ottenuti illecitamente, incaricano le autorità doganali di sequestrare temporaneamente tali beni.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La decisione amministrativa di cui **al paragrafo 1** è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.

2. La decisione amministrativa di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis** è accompagnata da una motivazione, è comunicata al dichiarante ed è impugnabile in conformità delle procedure stabilite dalla normativa nazionale.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante.

##### *Emendamento*

3. Il periodo del trattenimento temporaneo è rigorosamente limitato al tempo necessario alle autorità doganali o ad altre autorità di contrasto per determinare se le circostanze del caso giustificano il trattenimento a norma di altre disposizioni dell'Unione o della normativa nazionale. Il periodo massimo di trattenimento a norma del presente articolo è di sei mesi. Qualora non si giunga a una decisione in merito all'ulteriore trattenimento dei beni culturali entro tale periodo, o qualora si stabilisca che le circostanze del caso non giustificano il trattenimento ulteriore, i beni sono messi a disposizione del dichiarante. ***Le autorità degli Stati membri dell'UE devono assicurarsi che, all'atto della restituzione delle opere d'arte al paese di origine, quest'ultimo non sia colpito da un conflitto armato in cui non si possa garantire la sicurezza del bene culturale. In caso contrario, il bene deve restare nell'UE finché la situazione del paese di origine non si sia stabilizzata.***

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### ***Articolo 8 bis***

***Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni***

***Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli importatori assistenza tecnica e di altro tipo e***



*orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi del presente regolamento.*

*Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, agevolano la divulgazione di informazioni utili sul traffico di beni culturali, in particolare allo scopo di aiutare gli importatori a valutare il rischio, nonché sulle migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.*

*L'assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h bis), e salvaguardarne l'indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.*

#### *Motivazione*

*Questo nuovo articolo si ispira all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento "EUTR"), e ha l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione del regolamento in esame.*

### **Emendamento 52**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti *di cui all'articolo 3, paragrafo 4.*

##### *Emendamento*

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri garantiscono la cooperazione tra le rispettive autorità competenti.

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. ***Può essere*** sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione.

*Emendamento*

2. ***Sulla base di una proposta legislativa appropriata, è*** sviluppato un sistema elettronico per l'archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, ***tra cui le autorità doganali,*** in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni dell'importatore e le licenze di importazione. ***Gli eventuali dati personali archiviati o trattati nell'ambito di tale sistema elettronico rispettano la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare i principi di necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, e di idonea vigilanza da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati.***

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) ***le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 2;***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 10 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3,4 e 5, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, e adottano

*Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni degli articoli 3, 4 e 5, in particolare ***quando un bene culturale è introdotto nel territorio dell'Unione senza idonea licenza, quando una licenza è utilizzata per un bene culturale diverso da***

tutte le misure necessarie **a** garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

*quello per cui è stata rilasciata, o* alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false al fine di introdurre i beni culturali nel territorio doganale dell'Unione, **come pure alla messa a disposizione di risorse economiche per organizzazioni criminali come conseguenza dell'importazione illecita di beni culturali.** Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, **compreso l'esproprio di beni nei confronti di autori di importazioni illecite di beni culturali,** per garantire la piena applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali norme e misure alla Commissione entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento e comunicano alla stessa, senza indugio, qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri organizzano attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate. **Essi possono inoltre ricorrere** a campagne di sensibilizzazione al fine di sensibilizzare in particolare gli acquirenti di beni culturali.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri organizzano attività di formazione **destinate alle dogane o ad altri dipendenti competenti sull'identificazione dei beni culturali oggetto di traffico illecito, rubati e contraffatti e su una cooperazione più efficace nella lotta contro il commercio e il traffico illeciti di beni culturali, come pure attività** di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità **e dei professionisti interessati.** **La Commissione ospita un sito web dedicato che informa chiaramente tutte le parti interessate in merito agli obiettivi del presente regolamento, agli obblighi, all'elenco delle autorità competenti, alla possibilità di trattenimento temporaneo, alle sanzioni introdotte, al diritto a un mezzo di ricorso**

*efficace o ad altri aspetti pertinenti. Gli Stati membri ricorrono inoltre a campagne di sensibilizzazione e istituiscono e rendono disponibili punti di informazione e linee di pronto intervento facilmente accessibili al fine di sensibilizzare e informare in particolare gli acquirenti di beni culturali e altri portatori di interessi. Occorre mettere a disposizione delle dogane delle frontiere esterne dell'UE l'assistenza di esperti, finanziamenti dedicati e attrezzature speciali, al fine di rispettare i principi e lo spirito del presente regolamento.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nei lavori preparatori per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri cooperano con organizzazioni internazionali, quali UNESCO, Interpol, Europol, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e Consiglio internazionale dei musei, al fine di garantire attività di formazione e di sviluppo delle capacità e campagne di sensibilizzazione efficaci.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) informazioni relative a violazioni del presente regolamento;

b) informazioni relative a violazioni del presente regolamento *e alle sanzioni applicate;*

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e

##### *Emendamento*

e) numero di casi in cui i beni culturali sono stati trattenuti e ***durata del trattenimento, e***

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013.

##### *Emendamento*

f) numero di casi in cui i beni culturali sono stati abbandonati allo Stato in conformità dell'articolo 199 del regolamento (UE) n. 952/2013, ***nonché***

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

##### *Emendamento*

A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi ***dalla ricezione del questionario*** per comunicare alla Commissione le informazioni richieste.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***Sulla base delle risposte degli Stati membri al questionario di cui al***

***paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni supplementari relativamente al trattamento delle domande di licenze di importazione. Gli Stati membri provvedono a fornire quanto prima le informazioni richieste.***

*Motivazione*

*Per valutare l'attuazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe, laddove lo ritenga necessario, ottenere maggiori informazioni riguardo al trattamento delle domande di licenze da parte delle autorità competenti degli Stati membri.*

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni.

*Emendamento*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la data di applicazione del regolamento e successivamente ogni cinque anni. ***Le relazioni valutano l'attuazione uniforme nonché il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e possono essere accompagnate, ove necessario, da idonee proposte legislative.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Importazione di beni culturali	
<b>Riferimenti</b>	COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)	
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 11.9.2017	IMCO 11.9.2017
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	LIBE 11.9.2017	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Kostas Chrysogonos 26.2.2018	
<b>Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	18.1.2018	
<b>Esame in commissione</b>	14.5.2018	28.6.2018
<b>Approvazione</b>	28.6.2018	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	33 3 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ALDE	Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen
EFDD	Kristina Winberg
ENF	Giancarlo Scottà
GUE/NGL	Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
PPE	Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi
S&D	Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
VERTS/ALE	Judith Sargentini

3	-
ECR	Jussi Halla-aho, Branislav Škripek
ENF	Auke Zijlstra

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Importazione di beni culturali			
<b>Riferimenti</b>	COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	12.7.2017			
<b>Commissioni competenti per il merito</b> Annuncio in Aula	INTA 11.9.2017	IMCO 11.9.2017		
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	CULT 11.9.2017	LIBE 11.9.2017		
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	CULT 18.1.2018			
<b>Relatori</b> Nomina	Alessia Maria Mosca 11.1.2018	Daniel Dalton 11.1.2018		
<b>Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	18.1.2018			
<b>Esame in commissione</b>	21.2.2018	21.3.2018	23.4.2018	4.6.2018
	18.6.2018			
<b>Approvazione</b>	27.9.2018			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	56 4 3		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Dita Charanzová, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Nadja Hirsch, France Jamet, Philippe Juvin, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Jasenko Selimovic, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Anneleen Van Bossuyt, Iuliu Winkler, Igor Šoltes			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Klaus Buchner, Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Pina Picierno, Fernando Ruas, Paul Rübig, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Ramon Tremosa i Balcells, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal			
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Verónica Lope Fontagné, Nils Torvalds, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato			
<b>Deposito</b>	9.10.2018			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>56</b>	<b>+</b>
ALDE	Dita Charanzová, Igor Gräzin, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells
EFDD	Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth
ENF	Danilo Oscar Lancini
GUE/NGL	Martin Schirdewan, Helmut Scholz
NI	David Borrelli
PPE	Laima Liucija Andrikienė, Pascal Arimont, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Hansen, Philippe Juvin, Verónica Lope Fontagné, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Vladimir Urutchev, Sabine Verheyen, Henna Virkkunen, Iuliu Winkler
S&D	Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Arndt Kohn, Bernd Lange, David Martin, Marlene Mizzi, Pina Picierno, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Kerstin Westphal, Tiemo Wölken, Flavio Zanonato
VERTS/ALE	Klaus Buchner, Pascal Durand, Igor Šoltés

<b>4</b>	<b>-</b>
ECR	Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Emma McClarkin, Anneleen Van Bossuyt

<b>3</b>	<b>0</b>
ECR	Daniel Dalton
ENF	France Jamet
GUE/NGL	Anne-Marie Mineur

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti